




COMUNE DI CASTELGOMBERTO
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO



PROGETTO PRELIMINARE
IMPIANTO DI RECUPERO
RIFIUTI NON PERICOLOSI
IN PROCEDURA ORDINARIA
SITO IN VIA DELLA SCIENZA

| | |
|---|--|
| TITOLO ELABORATO: STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE | ELABORATO: 8 |
| COMMITTENTE: ECOSERVICE METALLI s.r.l. - sede legale: Via G.Zampieri, 4 - 36100 Vicenza - unità locale: Viale della Scienza - 36070 Castegomberto (VI) | |
| GRUPPO DI LAVORO: Dr. Andrea TREU Dr. Michele VINCENZI | SCALA: DATA: LUGLIO 2016 |



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza

**ANDREA
TREU**
n° 1517



STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

| | |
|---|-----------|
| 1. PREMESSA | 4 |
| 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... | 5 |
| 2.1. Normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale..... | 5 |
| 2.1.1. Decreto Legislativo 152/2006 – Parte seconda | 5 |
| 2.1.2. Legge Regionale 26 marzo 1999, n.10 | 6 |
| 2.1.3. D.G.R. 11 maggio 1999, n.1624..... | 7 |
| 2.2. Normativa di settore | 8 |
| 2.2.1. Decreto Legislativo 152/2006 – Parte quarta | 8 |
| 2.2.2. Legge Regionale n.3/2000 | 11 |
| 2.2.3. DGRV 29 dicembre 2014, n. 2721 | 12 |
| 2.3. Strumenti di pianificazione settoriale | 13 |
| 2.3.1. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali..... | 13 |
| 2.3.2. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera..... | 28 |
| 2.3.3. Piano di Tutela delle Acque..... | 36 |
| 2.3.4. Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione | 38 |
| 3. LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO..... | 39 |
| 3.1. Inquadramento negli strumenti di pianificazione e programmazione | 42 |
| 3.1.1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento..... | 42 |
| 3.1.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza..... | 49 |
| 3.1.3. Piano Regolatore Generale del Comune di Castelgomberto | 56 |
| 3.1.4. Piano di Classificazione Acustica..... | 58 |
| 3.2. Inquadramento ambientale..... | 61 |
| 3.3. Definizione dell’ambito territoriale e delle componenti ambientali interessate | 62 |
| 3.4. Atmosfera | 62 |
| 3.4.1. Qualità dell'aria..... | 62 |
| 3.4.2. Clima | 66 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 3.4.2.1 | Temperature..... | 66 |
| 3.4.2.2 | Precipitazioni..... | 68 |
| 3.4.2.3 | Venti..... | 72 |
| 3.5. | Ambiente idrico..... | 73 |
| 3.6. | Suolo e sottosuolo..... | 77 |
| 3.7. | Ambiente naturale..... | 81 |
| 3.7.1. | Rapporto con i Siti Natura 2000..... | 84 |
| 3.8. | Viabilità..... | 86 |
| 3.9. | Rumore..... | 88 |
| 4. | DESCRIZIONE DEL PROGETTO..... | 89 |
| 4.1. | Descrizione del sito..... | 89 |
| 4.2. | L'attività di recupero..... | 89 |
| 4.3. | Modalità di gestione..... | 91 |
| 4.3.1. | Applicazione dei Regolamenti UE per il recupero degli scarti metallici..... | 91 |
| 4.3.2. | Controllo Radiometrico..... | 92 |
| 5. | VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE..... | 94 |
| 5.1. | Atmosfera..... | 95 |
| 5.2. | Acque superficiali..... | 96 |
| 5.3. | Suolo, sottosuolo e acque sotterranee..... | 96 |
| 5.4. | Ecosistemi..... | 96 |
| 5.5. | Paesaggio..... | 97 |
| 5.6. | Viabilità..... | 97 |
| 5.6.1. | Stima dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto in progetto..... | 100 |
| 5.7. | Rumore..... | 101 |
| 5.8. | Impatti sulla salute dei lavoratori e delle persone..... | 101 |
| 5.9. | Rischio di incidenti..... | 102 |
| 6. | VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'..... | 104 |
| 6.1. | Caratteristiche del progetto..... | 104 |
| 6.2. | Localizzazione dell'impianto..... | 106 |

| | |
|---|------------|
| 6.3. Dati quantitativi dell'impianto | 107 |
| 6.4. Descrizione degli impatti potenziali e delle relative mitigazioni | 108 |
| 7. CONCLUSIONI | 109 |
| 8. BIBLIOGRAFIA..... | 110 |
| 9. ALLEGATO 1- Estratto normativo del Piano di Assetto del Territorio..... | 112 |

1. PREMESSA

La Ditta Ecoservice Metalli Srl, con sede legale in via Zampieri n. 4 a Vicenza (VI), si occupa di trasporto di rifiuti metallici e assimilabili per conto di terzi.

Al fine di migliorare la propria posizione sul mercato la Ditta intende avviare una attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e succ. mod. e integrazioni, in un capannone di nuova realizzazione in Comune di Castelgomberto.

Poichè l'attività che si intende intraprendere presenta una potenzialità superiore alle 10 t/g, deve essere intrapresa la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

La presente relazione rappresenta lo Studio Preliminare Ambientale previsto dalla normativa vigente.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale

2.1.1. Decreto Legislativo 152/2006 – Parte seconda

Il Decreto Legislativo del 03/04/2006 n. 152 di attuazione della Delega conferita al Governo per il "riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale" con L.308/04, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/04/06

Il provvedimento è entrato in vigore il 29 aprile 2006. Obiettivo del provvedimento è semplificare, razionalizzare, coordinare e rendere più chiara la legislazione ambientale nei seguenti settori: procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela e gestione delle acque; gestione dei rifiuti e bonifiche; tutela dell'aria e riduzione dell'inquinamento; danno ambientale.

Per quanto riguarda Via-Vas ed Ippc, c'è l'integrale recepimento di quattro direttive europee, la scansione puntuale dei procedimenti di Via per garantire il completamento di tutte le procedure in tempi certi. Anche per la Via ordinaria verrà esaminato il progetto preliminare. Vengono definiti i meccanismi di coordinamento tra Via e Vas e tra Via e Ippc.

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni da parte di norme intervenute successivamente.

La normativa sulla valutazione d'impatto ambientale prevede, per alcune tipologie di progetti, oppure nel caso di modifiche di impianti esistenti, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (articolo 19), che comprende (articolo 20) la redazione di uno *Studio Preliminare Ambientale*.

La procedura di assoggettabilità prevede la trasmissione, da parte del Proponente, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale, con copia conforme in formato elettronico, all'Ente competente ed ai Comuni interessati.

Il Proponente provvede a dare sintetico avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione rispettivamente per i progetti di competenza statale o regionale, nonché all'albo pretorio dei Comuni interessati.

I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni, mentre nei successivi quarantacinque giorni l'autorità competente, sulla base degli elementi riportati nell'allegato V del decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente.

Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.

Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

Se il progetto, invece, ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale, vengono applicate le disposizioni degli articoli da 21 a 28.

Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico a cura dell'autorità competente mediante:

- un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ovvero nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma;
- la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

2.1.2. Legge Regionale 26 marzo 1999, n.10

Con la Legge n.10/1999 la Regione Veneto, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, disciplina le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (in seguito denominata VIA) da applicare ai progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati della stessa Legge ed eccedenti le soglie dimensionali ivi previste (art.3, comma1, lettera a). All'art. 1 sono esplicitati gli obiettivi: la tutela della salute e il miglioramento della qualità della vita umana, la conservazione della varietà della specie, dell'equilibrio dell'ecosistema e della sua capacità di riproduzione.

In base a tale legge tutti i progetti degli impianti, opere o interventi assoggettati alla procedura di VIA devono individuare gli impatti diretti ed indiretti, che alterano cioè qualitativamente o quantitativamente il territorio, e procedere con l'analisi dei relativi effetti sulle differenti componenti ambientali per poi giungere alla definizione delle misure di mitigazione da adottare per eliminare o attenuare gli impatti negativi. Devono inoltre essere prese in considerazione le possibili alternative al progetto, compresa la non realizzazione dell'impianto in esame.

2.1.3. D.G.R. 11 maggio 1999, n.1624

Per specificare le modalità operative e tecniche della elaborazione degli studi di impatto ambientale la Regione Veneto ha emanato la D.G.R. n. 1624/99 *Modalità e criteri di attuazione della procedura di VIA*.

Il SIA si articola in quadri di riferimento:

- programmatico: fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale;
- progettuale: descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessata;
- ambientale: descrive ed analizza le componenti ed i fattori ambientali interessati dal progetto, quali atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio.

Oltre ai quadri di riferimento il SIA deve identificare gli impatti da valutare, le alternative da esaminare e le misure destinate ad attenuare gli impatti previsti. Il SIA dovrà contenere almeno una matrice atta ad evidenziare l'individuazione e stima degli impatti del progetto proposto sull'ambiente.

Per quanto riguarda la procedura di verifica (screening), la Delibera consiglia di utilizzare per la redazione della relazione la lista di controllo tratta dalla *Guida alla selezione dei progetti (screening)* edita nel maggio 1996 dalla Commissione Europea, Direzione Generale XI.

Progetto: Breve descrizione della natura e dei fini del progetto. Piani preliminari o disegni. Dimensioni del progetto in termini di, per esempio, superfici, dimensioni delle strutture, flussi, input e output, costi, durata. Il programma di attuazione, compresi la costruzione, l'avviamento, il funzionamento, lo smantellamento, il ripristino e il recupero. Scala delle attività di costruzione.

Ubicazione: Una mappa e una breve descrizione del sito e dell'area circostante che indichino le caratteristiche fisiche, naturali e antropizzate quali la topografia, la copertura del terreno e gli usi territoriali (comprese le aree sensibili, quali le aree residenziali, le scuole, le aree ricreative); le politiche di pianificazione fisica e spaziale o zonizzazione; le aree e gli elementi importanti dal punto di vista conservativo, paesaggistico, storico, culturale o agricolo; dati relativi all'idrologia comprese le acque di falda e le aree a rischio alluvionale, progetti di sviluppo futuri.

Potenziali fonti di impatto: Breve descrizione dei residui e delle emissioni che ci si attende saranno generati dalla costruzione e dal funzionamento, emissioni atmosferiche, scarichi idrici, acque di falda e terreno, rifiuti solidi, sottoprodotti, emissioni termiche, rumori radiazioni, e i metodi proposti per lo scarico e l'eliminazione. Caratteristiche di accesso e traffico. Materiali pericolosi utilizzati, immagazzinati o prodotti sul sito. Domanda di materie prime e di energia e probabili fonti.

Mitigazione: Breve descrizione di tutte le misure che il committente propone allo scopo di ridurre, evitare o mitigare gli effetti negativi significativi.

Altre informazioni utili:

- individuazione delle altre autorizzazioni necessarie per il progetto;

- rapporto tra il progetto e altre attività progettate o esistenti;
- altre attività che potrebbero rendersi necessarie o potrebbero intervenire come conseguenza del progetto (ad es. estrazioni di minerali, nuove forniture idriche, produzione o trasmissione di energia, costruzione di strade, abitazioni, sviluppo economico);
- futuri progetti previsti sul sito o nelle vicinanze;
- ulteriore richiesta di servizi quali trattamento delle acque reflue o raccolta e eliminazione dei rifiuti, generata dal progetto;
- fotografie del sito e delle vicinanze;
- alternative in termini di ubicazione, processi o misure di mitigazione degli impatti ambientali prese in considerazione dal committente.

La Delibera propone anche, per una verifica sulla completezza della relazione, una lista di controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- **Dimensioni del progetto**
- **Cumulo con altri progetti**
- **Utilizzazione delle risorse naturali**
- **Produzione dei rifiuti**
- **Inquinamento e disturbi ambientali**
- **Rischio di incidenti**
- **Localizzazione del progetto**

2.2. Normativa di settore

2.2.1. Decreto Legislativo 152/2006 – Parte quarta

Il Decreto Legislativo del 03/04/2006 n. 152 di attuazione della Delega conferita al Governo per il "riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale" è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/04/06.

Il provvedimento è entrato in vigore il 29 aprile 2006 ed ha subito successivamente numerose modifiche ed integrazioni.

Tra gli aspetti maggiormente caratterizzanti la nuova normativa in materia ambientale, vi è l'affermazione che lo smaltimento dei rifiuti costituisce fase residuale della gestione dei rifiuti, da attuarsi solo dopo aver verificato l'impossibilità tecnica di esperire le operazioni di recupero.

Di seguito vengono riportati alcuni degli elementi principali introdotti dal Decreto.

L'Articolo 178 (Principi) prevede che *la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.*

L'art. 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) prevede che *la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*

- a) prevenzione;*
- b) preparazione per il riutilizzo;*
- c) riciclaggio;*
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- e) smaltimento.*

L'Articolo 183 (Definizioni), tra le altre, formula le seguenti definizioni:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;*
- b) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;*
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;*
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;*
- e) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;*
- f) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;*
- g) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;*
- h) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del D.Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.*

L'Articolo 184 (Classificazione) stabilisce che sono:

- *rifiuti speciali:*

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;*

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;*
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;*
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;*
- e) i rifiuti da attività commerciali;*
- f) i rifiuti da attività di servizio;*
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.*

L'Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti) stabilisce che:

- 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Qualora l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, alla domanda deve essere allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente.*
- 2. Per gli impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione unica.*
- 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la Regione o la Provincia se delegata, individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano i responsabili degli uffici competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.*
- 4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:*
 - a) procede alla valutazione dei progetti;*
 - b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto;*
 - c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;*
 - d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione o alla Provincia se delegata.*
- 5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie*

regionali per la protezione dell'ambiente.

6. *Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, la Regione o la Provincia se delegata, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.*
7. *Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.*
8. *L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.*

2.2.2. Legge Regionale n.3/2000

La Legge Regionale n.3 del 2000 *Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti* recepisce, a livello regionale, i dettati del Decreto Legislativo n. 22/97 di "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".

La legge favorisce e sostiene gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuove la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la selezione ed il recupero dei rifiuti e la commercializzazione dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti.

Per quanto riguarda gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, i requisiti tecnici e progettuali degli impianti sono regolati dagli articoli 21-28.

In merito ai requisiti tecnici e l'ubicazione degli impianti (art.21), la L.R. n. 3/2000 prevede che la realizzazione del nuovo progetto tenga conto delle migliori tecnologie disponibili (*Best Available Technologies*), con il fine di tutelare la salute degli abitanti e ridurre l'impatto ambientale derivante dai rifiuti (comma 1), e che i nuovi impianti siano di norma *ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici*" (art.21, comma 2).

Tale prescrizione non si applica alle discariche e agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F (art.21, comma 3, lettera a).

2.2.3. DGRV 29 dicembre 2014, n. 2721

Le ditte che gestiscono gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti devono presentare apposite garanzie finanziarie previste dalla L.R. 3/2000, dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con importi e modalità di presentazione ben individuati nella Delibera di Giunta Regionale n. 2721 del 29/12/2014.

Per la maggior parte dei casi, dette garanzie consistono in:

- una polizza della responsabilità civile inquinamento a copertura dei danni a terzi provocati da inquinamento. Tale polizza può non essere prestata qualora sia stata stipulata una polizza sulla responsabilità civile con un massimale assicurato almeno pari o superiore a quello da prestare. Se la polizza prevede un rinnovo annuale, devono essere inviate le copie delle quietanze del pagamento del premio che ne comprovi il rinnovo prima della scadenza del periodo assicurato.
- una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi all'attività di gestione rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'innosservanza degli obblighi di legge. In alternativa alla stipula della polizza fideiussoria, vi è la possibilità di effettuare un versamento nel conto cauzioni della Provincia nel caso di gestione di piccoli quantitativi di rifiuti o per attività gestite dalle ONLUS.

Tra le disposizioni di carattere generale, vale la pena sottolineare:

- Le garanzie devono essere rinnovate almeno 6 mesi prima della scadenza.
- Le ditte in possesso della certificazione EMAS o ISO14001, hanno diritto alla riduzione del 50% (per la EMAS) o 40% (per la ISO14001) del massimale della fideiussione e della polizza RC inquinamento. Se si è in possesso di entrambe le certificazioni, la riduzione è del 50% sempre per entrambe le polizze.
- Per la messa in riserva ed il recupero di particolari tipologie di rifiuti (tra cui 6.1 e 6.2 del DMA 5 febbraio 1998 e s.m.i. come nel caso in esame) sono previsti degli importi ridotti per kg da applicare per il calcolo del massimale della polizza fideiussoria. Se la ditta gestisce solamente queste tipologie di cui ai punti menzionati, non è soggetta alla presentazione della polizza RC inquinamento.
- Se la ditta possiede già una polizza di responsabilità civile generica dell'azienda, può non presentare la polizza RC inquinamento, sempre che siano compresi i danni da inquinamento per il massimale richiesto.

Le modalità di calcolo dei massimali delle polizze sono indicati nell'all. A della DGRV 1347 del 01/08/2014. La polizza RC inquinamento generalmente è di importo fisso a seconda dell'attività dell'impianto mentre la polizza fideiussoria varia a seconda della capacità massima e della tipologia di rifiuti presenti nello stesso.

Le polizze fideiussorie devono sempre essere inviate all'u.c. Suolo Rifiuti della Provincia in tutti gli originali tramite posta tracciabile (raccomandata) o consegnate a mano, allegando in

entrambi i casi una lettera di trasmissione. Dopo l'apposizione della firma per accettazione da parte del Dirigente del Settore Ambiente, vengono restituiti alla ditta tramite raccomandata gli originali riservati al contraente e al fideiussore (e alla direzione della compagnia se è previsto un ulteriore originale). La polizza RC inquinamento può invece essere trasmessa in copia anche tramite la casella di PEC.

Nel caso specifico di un impianto di recupero di rifiuti, vanno prestate le seguenti garanzie:

- polizza fideiussoria per gli stoccaggi a servizio degli impianti (quantitativo massimo stoccabile) pari a Euro 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

2.3. Strumenti di pianificazione settoriale

2.3.1. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 30 del 29 aprile 2015.

Con sentenza n. 272 dell'11 marzo 2016 il Tar Veneto, sezione III, ha dichiarato illegittima la delibera, adottata nel periodo di prorogatio del Consiglio Regionale, con la quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

A titolo conoscitivo si riportano comunque di seguito i principali elementi costituenti il Piano Regionale.

In particolare, per quanto riguarda i rifiuti speciali, la Normativa di Piano prevede:

Articolo 11 – Misure per ridurre la produzione di rifiuti speciali

- 1. I produttori di rifiuti speciali devono porre in essere iniziative idonee al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione di cui all'Elaborato C.*
- 2. Al fine del conseguimento degli obiettivi indicati al comma 1, la Regione, nei provvedimenti di programmazione e di individuazione degli interventi che beneficiano di contributi e finanziamenti regionali, nazionali o comunitari, privilegia quelli relativi ai processi produttivi che consentano una riduzione della quantità e/o pericolosità dei rifiuti.*

Articolo 12 – Misure per favorire il recupero dei rifiuti speciali

- 1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 13 gennaio*

2003, n. 36, è consentito smaltire in discarica i rifiuti solo dopo trattamento.

Tale disposizione non si applica:

a. ai rifiuti inerti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2003, il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b. ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2003, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi indicati nell'Elaborato C, la Regione Veneto nei provvedimenti di programmazione e di individuazione degli interventi beneficiari di contributi e finanziamenti, regionali, nazionali o comunitari, tiene conto delle seguenti priorità:

a. realizzazione di impianti di recupero per le tipologie di rifiuti per le quali non viene soddisfatto il fabbisogno regionale;

b. realizzazione ed ammodernamento di impianti di recupero o smaltimento che comportino l'utilizzo di tecnologie maggiormente performanti sotto l'aspetto ambientale rispetto a quelle in esercizio.

Un aspetto importante affrontato dal Piano è quello relativo ai criteri di esclusione e le raccomandazioni per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di trattamento/smaltimento rifiuti. L'art. 13 della Normativa del Piano (di seguito riportato) stabilisce in particolare:

Articolo 13 – Criteri di esclusione

1. E' esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all' Elaborato D del presente Piano.

2. I criteri di esclusione assoluta riguardano ogni tipologia di impianto per alcune aree, mentre per altre aree si riferiscono a specifiche tipologie impiantistiche. Per questa seconda fattispecie e demandata alle Province la valutazione di non idoneità, fatto salvo quanto specificato per le discariche all'art. 15.

3. Si definiscono aree con "raccomandazioni", le aree che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono essere ritenute idonee e per le quali le Province possono stabilire ulteriori specifiche prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

L'Elaborato D richiamato stabilisce che:

..... si individuano:

- le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee a priori; in tali aree e esclusa l'installazione di nuovi impianti o discariche; i criteri di esclusione assoluta riguardano, per

alcune aree, ogni tipologia di impianto mentre per altre aree, specifiche tipologie impiantistiche. Per queste seconde aree viene lasciato il compito alle Province di valutare, per le altre tipologie impiantistiche, l'inefficienza o meno.

- le aree con raccomandazioni: tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle provincie tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

I Criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità sono riportati nelle seguenti tabelle.

1. CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLE CARTE DI NON IDONEITA' DA PARTE DELLA REGIONE

| Tipo di vincolo | Aree Escluse | Aree per le quali le provincie possono stabilire specifiche prescrizioni |
|------------------------|---|--|
| PAESAGGISTICO | i ghiacciai e i circhi glaciali | |
| | i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; (le aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ovvero dalla Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40) | |
| IDROGEOLOGICO | le aree classificate "molto instabili", PTRC oggi vigente all'art. 7. | |
| | i territori coperti da boschi tutelati all'articolo 16 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52. | |
| | D.lgs 152/2006 art 94 aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione | |
| | | art. 7 del PTRC Vigente vengono inoltre definite "aree instabili" |
| | | il PTRC vigente art 12, detta norme tecniche di tutela della fascia di ricarica degli acquiferi, |
| | l'art. 10 del PTRC vigente stabilisce che la classificazione di un'area a probabilità di esondazione costituisce criterio di valutazione puntuale | |
| STORICO E ARC | Siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali. | |
| | Centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC) | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| | | Le zone archeologiche del Veneto (Art. 27 del PTRC) |
| | | Agro-centuriato (cfr. PTRC Tavola 10, art. 28 NtA) |
| | | Principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC Tavola 4, art. 30 NtA) |
| | | Altre categorie di beni storico-culturali (art. 26 Nta del PTRC). |
| VINCOLI AMBIENTALI | Ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10, art. 19 NtA) | |
| | le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448 | |
| | rete ecologica regionale comprendente i siti della rete "Natura 2000" (Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE) | |
| | aree litoranee con tendenza all'arretramento o soggette a subsidenza (cfr. PTRC Tavole 1 e 10, art. 11 NtA), | |
| ALTRI VINCOLI | le grotte ed aree carsiche censite ai sensi dell'art. 4 della LR 54/1980, tali zone risultano particolarmente delicate per la possibile rapida contaminazione delle falde acquifere sottostanti | |
| | | la sismicità dell'area individuate ai sensi dell'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 |

2. CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLE CARTE DI NON IDONEITA' DA PARTE DELLE **PROVINCE**

La Regione ha dettato (al punto 1.3 dell'Allegato A Dgr n. 264 del 5 marzo 2013) i criteri base per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Rientrano in tale contesto anche gli impianti soggetti a procedura autorizzativa semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Gli elementi che dovranno essere considerati per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti riguardano le seguenti casistiche:

- vincolo paesaggistico;
- pericolosità idrogeologica;
- vincolo storico ed archeologico;
- vincolo ambientale;
- protezione delle risorse idriche;
- tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità;
- altri vincoli ed elementi da considerare.

Questi criteri, di seguito esposti, dovranno essere aggiornati qualora intervengano normative o modifiche delle norme in senso più restrittivo e, in ogni caso, saranno verificati ogni 5 anni in fase di aggiornamento dei dati del Piano.

| 1. VINCOLO PAESAGGISTICO | |
|--|---|
| Criteri di esclusione | Raccomandazioni |
| Siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. | La provincia, per le zone umide (incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448) può ai sensi dell'art. 33 del PTRC adottato, imporre limiti specifici per determinate tipologie impiantistiche. |
| Le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. | Ferme restando le procedure di autorizzazione previste dalla vigente normativa per la realizzazione di impianti in zone soggette a vincolo paesaggistico, D.Lgs. 42/2004, l'eventuale classificazione di porzioni di territorio, comprese all'interno di aree diverse da quelle citate al paragrafo precedente (aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136 e 142 d. lgs. 42/2004), potrà avvenire sulla base del grado di tutela paesaggistica, storico-architettonica ed ecologica nonché delle azioni di impatto tipiche di ciascuna tipologia di opera. |
| I parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991, ovvero dalla Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40. | Per ogni tipologia impiantistica, l'inidoneità dei siti sarà valutata tenendo in considerazione gli effetti negativi connessi alla fase di realizzazione, di gestione e di dismissione, nonché i vincoli sull'uso del suolo che possono permanere anche dopo la chiusura dell'impianto. |
| I ghiacciai ed i circhi glaciali. | Sulla base della definizione di Paesaggio (L. 9/01/2006 n. 14) rientrano tra le aree soggette a tutela - perché previste dagli strumenti di pianificazione, quali PTRC, PTCP, PAT Piani d'Area e piani paesaggistici -: - le zone ricomprese all'interno di coni visuali interessati da beni che, per localizzazione, consistenza, significato storico e presenza nell'iconografia del territorio, si configurano come paesaggisticamente rilevanti sotto il profilo storico-identitario; - ambiti significativi ai fini dell'esercizio di attività turistico-culturali, connesse ai valori paesaggistico-ambientali del contesto, aventi ricaduta socio-economica positiva sul territorio. |
| Le aree tutelate ai sensi degli artt. 10, 11 e 134 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). | |
| Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica. | |

| 2. PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA | |
|---|--|
| Criteri di esclusione | Raccomandazioni |
| Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (aree classificate a pericolosità geologica o idraulica molto elevata P4 e elevata P3) | <i>Nelle aree individuate nei Piani stralcio di Assetto idrogeologico (PAI), approvati o adottati dalle competenti Autorità di Bacino, non soggette ad esclusione dalle relative norme di attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva conseguenti alle loro particolari caratteristiche di vulnerabilità, le Province valutano quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche, sentito in merito il parere della Direzione Difesa del Suolo Regionale.</i> |
| Aree definite molto instabili e/o con boschi di protezione. | <i>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23</i> Per i progetti ubicati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e non ricomprese nelle aree di esclusione, le Province valutano, sentito in merito il parere del Servizio Forestale Regionale, quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche. |
| | <i>Aree instabili</i> Per le "aree instabili" le Province, nei Piani Territoriali Provinciali, "definiscono le opere tecniche di trasformazione territoriale ammesse". Per l'attuazione di quanto previsto dal PTRC vigente all'art. 7 le Province, nel definire le opere tecniche di trasformazione territoriale ammesse nelle "aree instabili", devono considerare che tutti gli impianti di recupero o smaltimento rifiuti, costituiscono di fatto un mutamento permanente di destinazione d'uso del suolo. Quindi, nel caso in cui, in sede di valutazione del progetto emerga che le condizioni di stabilità del sito oggetto dell'intervento possano essere influenzate negativamente dalla presenza di elementi morfologici che classificano "l'area instabile", dovrà essere effettuato, ad integrazione del progetto, un accurato studio geologico/ geomorfologico che accerti la stabilità dell'area. |
| | <i>Aree boscate</i> Nelle aree boscate individuate ai sensi dell'art 14 della legge forestale regionale 13 settembre 1978 n. 52 la localizzazione di specifiche tipologie impiantistiche va valutata nel rispetto delle procedure indicate nell'articolo 15 della stessa legge. |
| | <i>Aree esondabili (cfr. PTRC vigente Tavola 1, art. 10 NtA)</i> All'interno delle aree definite esondabili (tavola 1 del PTRC) le Province valutano quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche; l'eventuale individuazione, da parte delle Province, di aree non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie impiantistiche, tiene conto del parere dei Consorzi di Bonifica e, ove necessario, del Magistrato alla acque di Venezia o del Magistrato per il Po. |
| | <i>Altre aree</i> Per tutte le tipologie impiantistiche, le Province possono individuare aree soggette a fenomeni di erosione costiera o fluviale, per le quali effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione. Tali fasce dovranno essere tali da garantire la sicurezza dell'impianto fino alla cessazione di ogni potenziale pericolo. In particolare, per quanto riguarda le discariche, la fascia di protezione contro i fenomeni erosivi deve garantire l'integrità del sito; per tale fascia la progettazione deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il verificarsi di fenomeni erosivi di rilievo. |

| 3. VINCOLO STORICO E ARCHEOLOGICO | |
|---|---|
| Criteri di esclusione | Raccomandazioni |
| Siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali (D.Lgs. 42/2004). | |
| Centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC vigente) | |
| Ville venete di cui al catalogo dell'Istituto Regionale Ville Venete. | <p><i>Le zone archeologiche del Veneto (Art. 27 del PTRC)</i></p> <p>L'inidoneità delle aree incluse nel documento "Le zone archeologiche del Veneto" Art. 27 del PTRC, elenco e delimitazione, va valutata sentiti gli organi dell'Amministrazione periferica del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.</p> <p>Per quanto riguarda le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Agro-centuriato (cfr. PTRC vigente Tavola 10, art. 28 NtA); · Principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC vigente Tavola 4, art. 30 NtA); · Ambiti per l'istituzione del Parco dell'antica strada d'Alemagna, Greola e Cavallera (cfr. PTRC vigente Tavole 4, 5 e 9, art. 30 NtA); · Altre categorie di beni storico-culturali (cfr. PTRC approvato, art. 26 Nta) Ville venete di cui al catalogo dell'Istituto Regionale Ville Venete. <p>Si fa riferimento alle Norme tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, demandando a Province e Comuni l'individuazione di norme per la localizzazione e organizzazione degli insediamenti, per la salvaguardia, per gli utilizzi compatibili con le esigenze di tutela e il riuso corretto e compatibile con le caratteristiche del bene, per il ripristino delle parti degradate.</p> <p>Per gli "Ambiti per l'istituzione di parchi naturali archeologici e di riserve archeologiche di interesse regionale" (cfr. PTRC approvato Tavole 4, 5 e 9, art. 27 NtA), con riferimento alle norme specifiche di tutela, dettate per le singole aree, di cui al titolo VII delle norme di attuazione del PTRC, salvo differenti indicazioni dettate dai piani di gestione dei differenti ambiti, la situazione va valutata caso per caso anche mediante il ricorso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.</p> |

| 4. VINCOLO AMBIENTALE | |
|---|---|
| Criteri di esclusione | Raccomandazioni |
| Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar. | <p>Con riferimento alle norme specifiche di tutela, dettate per le singole aree, di cui al titolo VII delle norme di attuazione del PTRC vigente, salvo differenti indicazioni dettate dai piani di gestione dei differenti ambiti, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> · gli Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica regionale (cfr. PTRC vigente Tavole n. 5 e 9, art. 33 NtA); · le Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale (cfr. PTRC vigente Tavole 5 e 9, art. 34 NtA); · le Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli enti locali (cfr. PTRC vigente Tavole 5 e 9, art. 35 NtA). <p>La situazione va valutata caso per caso anche mediante il ricorso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Rete ecologica regionale comprendente i siti della rete "Natura 2000" (Dir 79/409/CEE e 92/43/CEE).</p> | <p><i>Aree litoranee con tendenza all'arretramento</i></p> <p>In corrispondenza delle linee di costa con tendenza all'arretramento le Province dovranno definire una fascia di inidoneità la cui profondità, misurata a partire dalla linea di battigia, dovrà essere fissata anche in relazione al tasso locale di erosione.</p> <p>Allo scopo sarà opportuno acquisire il parere delle competenti strutture regionali (Unità di Progetto "Genio Civile" di Venezia e Direzione Distretto bacino idrografico delta Po Adige Canal Bianco).</p> <p>La larghezza della fascia potrà variare in dipendenza della tipologia di impianto. Maggiore protezione dovrà essere prevista per gli impianti di discarica. (cfr. PTRC vigente Tavole 1 e 10, art. 11 NtA).</p> |
| <p>Aree naturali protette istituite ai sensi della L. n. 394/91.</p> | <p><i>Aree litoranee soggette a subsidenza</i></p> <p>Con particolare riferimento alle discariche, le Province dovranno valutare l'inidoneità delle aree litoranee in cui il fenomeno della subsidenza si manifesta in modo significativo. Allo scopo sarà opportuno acquisire il parere delle competenti strutture regionali (Unità di Progetto "Genio Civile" di Venezia e Direzione Distretto bacino idrografico delta Po Adige Canal Bianco) (cfr. PTRC vigente Tavole 1 e 10, art 11 e art. 22 PTRC adottato).</p> |

| <p>5. PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</p> | |
|--|---|
| <p>Criteria di esclusione</p> | <p>Raccomandazioni</p> |
| <p>Corridoi ecologici e cavità naturali a particolare valenza ecologica.</p> | |
| <p>Geositi (L 394/1991 e D.Lgs 42/2004).</p> | |
| <p>E' altresì esclusa la realizzazione di impianti nelle riserve naturali istituite, ai sensi dell'art. 8 della L. 394/91, inserite nell'elenco ufficiale dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché i corridoi ecologici e le cavità naturali individuate da Province e Comuni nei rispettivi strumenti di pianificazione (Artt. 25 e 26 del PTRC adottato - DGR n. 372 del 17 febbraio 2009).</p> | |
| <p><i>Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano</i></p> <p>Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si distinguono, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, in <i>zone di tutela assoluta, zone di rispetto (ristrette e allargate) e zone di protezione</i>. Sono quelle particolari porzioni di territorio che è necessario sottoporre a vincoli, al fine di tutelare le risorse idriche destinate al consumo umano.</p> <p>La normativa definisce zona di tutela assoluta l'area immediatamente circostante al punto di presa, deve avere un'estensione di almeno 10m ed essere adibita esclusivamente a opera di captazione e eventualmente per</p> | <p><i>Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile</i></p> <p>L'individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile è di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 che vi ha provveduto con la D.G.R. n. 211 del 12/02/2008 altresì riportate nel Piano di tutela delle Acque.</p> <p><i>Aree di produzione diffusa del Modello Strutturale degli Acquedotti</i></p> <p>Il Modello strutturale degli acquedotti del Veneto - art. 14, L.R. 27/03/1998 n. 5, approvato con DGRV n. 1688 del</p> |

| | |
|--|--|
| <p>infrastrutture di servizio (art. 94 comma 3 D.Lgs. 152/06). Zona di rispetto è la porzione di territorio immediatamente adiacente alla zona di tutela assoluta, si divide in ristretta ed allargata in base alla vulnerabilità del corpo idrico e alla tipologia dell'opera di presa.</p> <p>Le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sulla base di direttive tecniche regionali, hanno il compito di delimitare le zone di rispetto per le opere di presa degli acquedotti di propria competenza. Fino alla precisa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, come stabilito dall'art. 94 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 15 comma 4 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009.</p> <p>Inoltre la normativa nazionale ed in particolare l'art. 16 del PTA, intitolato "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano -Vincoli" stabilisce che nella zona di rispetto sia vietato lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [...] - h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti; - j) centri di raccolta di veicoli fuori uso" <p>Al fine di preservare il patrimonio idrico è compito inoltre della Regione individuare le zone di protezione ove adottare prescrizioni e particolari limitazioni da inserirsi negli strumenti urbanistici generali e di settore. Le zone di protezione devono essere delimitate sulla base di studi idrogeologici, tenendo conto del grado di vulnerabilità degli acquiferi e delle aree di ricarica.</p> | <p>16/06/2000, ha identificato sul territorio della Regione del Veneto le zone dove esiste un'elevata concentrazione di prelievi di acque dal sottosuolo, destinate ad uso idropotabile. Queste zone sono state denominate "Aree di produzione diffusa di importanza regionale".</p> <p><i>Acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile</i></p> <p>Nelle tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 degli Indirizzi di Piano del Piano di Tutela delle Acque sono identificati i Comuni nel cui territorio dovranno essere tutelate le falde acquifere pregiate.</p> <p><i>Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano</i></p> <p>Delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto si è già parlato nei criteri di esclusione, il PTA inoltre individua le zone di protezione definite quali aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura.</p> <p><i>Aree sensibili</i></p> <p>Come stabilito dall'art. 91 e dall'allegato 6 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: acque superficiali già eutrofizzate, o probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione in assenza di interventi specifici; acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato > 50 mg/l; aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario per conformarsi alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Le aree sensibili del Veneto sono individuate all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, sia direttamente che attraverso bacini scolanti e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano direttamente in area sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per azoto e fosforo di cui agli artt. 25 e 37 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque.</p> <p><i>Zone vulnerabili</i></p> <p>L'allegato 7 del D.Lgs 152/2006 definisce vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>esserlo in conseguenza di tali scarichi ed illustra i criteri di massima per l'individuazione. Questa avviene sulla base di fattori ambientali che concorrono a determinare uno stato di contaminazione, fra i quali i principali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la vulnerabilità intrinseca delle formazioni acquifere ai fluidi inquinanti (caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi); • la capacità di attenuazione del suolo nei confronti dell'inquinante (tessitura, contenuto di sostanza organica ed altri fattori relativi alla sua composizione e reattività chimico-biologica); • le condizioni climatiche e idrologiche; • il tipo di ordinamento colturale e le pratiche agronomiche. <p>Il Piano di Tutela delle Acque, all'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione, individua varie tipologie di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in recepimento della "direttiva nitrati" (91/676/CEE) e della normativa nazionale. Tra queste, le zone che maggiormente si considerano potenzialmente interessate dall'impatto della realizzazione di impianti di gestione di rifiuti, nonché vulnerabili, oltre che ai nitrati, anche nei confronti di sostanze che possono essere scaricate da questi, sono le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (Art. 13, comma 1, lett. c, DCR 107/2009).</p> <p>Va altresì evidenziato che il Piano di Tutela delle Acque individua le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari come coincidenti con le zone vulnerabili di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi (art. 14 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque).</p> <p><i>Acque destinate alla vita dei pesci</i></p> <p>Le acque destinate alla vita dei pesci comprendono una serie di corsi d'acqua o tratti di corso d'acqua, considerati di particolare pregio per la vita di salmonidi o ciprinidi a seconda dei casi.</p> <p>La designazione e classificazione in vigore nella Regione Veneto è stabilita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR n. 3062 del 5 luglio 1994 (Prima designazione delle acque); • DGR n. 1270 dell'8 aprile 1997 (Provincia di Padova: classificazione delle acque); • DGR n. 2894 del 5 agosto 1997 (Province di Belluno, Treviso, Verona, Vicenza: Classificazione delle acque). <p>I tratti di corso d'acqua designati e classificati per la vita dei pesci sono indicati anche nella DGR 234 del 10/2/2009.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p><i>Acque destinate alla vita dei molluschi</i></p> <p>Le acque destinate alla molluschicoltura e i molluschi stessi, sono tutelati sia dal punto di vista ambientale che sanitario.</p> <p>La Regione Veneto con D.G.R. n. 4971 del 28/08/1992 e n. 5335 del 23/11/1993, ha effettuato una prima designazione delle acque destinate all'allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi, per quanto riguarda la tutela sanitaria, competenza dell'Unità di Progetto Regionale Sanita Animale e Igiene Alimentare, sono state classificate le zone di produzione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi ricadenti in ambiti lagunari e marino costieri del Veneto e sono stati istituiti gli ambiti di monitoraggio per la sorveglianza igienico sanitaria di tali organismi con DGR 2728/1998, DGR 3366/2004 e DGR 2432/2006.</p> <p>Infine con DGR 234 del 10/2/2009 che definisce l'"Elenco delle aree protette della regione Veneto" sono rappresentati gli allevamenti di mitili a mare e le zone di stabulazione.</p> <p>Per tutte le aree precedentemente descritte le Provincie possono imporre limiti specifici per determinate tipologie impiantistiche.</p> |
|--|---|

| 6. TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ | |
|--|---|
| Criteri di esclusione | Raccomandazioni |
| <p>Non è consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole affettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche.</p> <p>La verifica dell'effettivo utilizzo dei terreni, deve riferirsi alle informazioni contenute nel Fascicolo Aziendale previsto dall'Anagrafe del Settore Primario (L.R. n. 40/2003 e DGR n. 3758/2004), nonché dalle informazioni fornite dagli Enti di Controllo accreditati presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. La non idoneità dell'area permane anche per i 5 anni successivi alla variazione colturale, come previsto dalle annotazioni del Fascicolo Aziendale.</p> <p>Tali prescrizioni rivestono particolare importanza per l'autorizzazione alla realizzazione di discariche ed impianti di compostaggio (art. 21, comma 3, L.R. 3/2000).</p> | <p>Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato dalla Regione con DGR n. 372 del 17/02/2009, individua aree agricole che richiedono un elevato grado di tutela per il particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale (art. 12, c. 7, D.Lgs n. 387/2003), oppure perché caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.</p> <p>Tali aree vengono definite: "aree ad elevata utilizzazione agricola" e "aree agropolitane in pianura" (tav. 01a).</p> <p>Si rileva che l'individuazione cartografica di tali aree ha efficacia sino a nuova delimitazione effettuata dai Comuni con la redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT).</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Eventuali modifiche in impianti operanti in aree nelle quali la nuova pianificazione, una volta entrata in vigore, pone un vincolo di insediamento, potranno essere accolte purché rispondano alle migliori tecniche disponibili e non prevedano un aumento della potenzialità o della pericolosità dei rifiuti trattati.</p> | |
|--|--|

| <p align="center">7. ALTRI VINCOLI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE 7.1. Legge Regionale 61/1985 - Legge Regionale 11/2004</p> | |
|---|---|
| <p>Criteri di esclusione</p> | <p>Raccomandazioni</p> |
| | <p>Il PTRC vigente all'art. 41 prevede che "E' ammesso, salvo specifiche prescrizioni riduttive contenute negli strumenti urbanistici comunali, specie per i centri storici e le aree caratterizzate da connotazioni ambientali, l'insediamento di attività produttive nelle zone residenziali esistenti o di progetto a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il volume occupato dall'attività sia inferiore a 1001 mc e la superficie utile di calpestio minore di 251 mq con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq/mq; • le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al contorno; • le attività non rientrino nell'elenco di cui al D.M. del 05.09.1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie) e non siano fonte di emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti." Materia di particolare rilevanza riveste proprio la classificazione urbanistica e le norme tecniche di attuazione dei PAT, in particolare per quanto riguarda la localizzazione delle industrie insalubri, norme che vanno applicate ai casi specifici." <p>Pertanto le aree omogenee di tipo A, B e C sono da ritenersi orientativamente non idonee, e in tali aree è escluso l'insediamento di impianti di recupero e smaltimento rifiuti.</p> <p>Sono altresì da ritenersi non idonee: le aree individuate dagli strumenti urbanistici previsti dalla Legge regionale 11/2004, gli ambiti individuati come contesti figurativi di emergenze architettoniche e del paesaggio.</p> <p>E' inoltre da valutare l'opportunità di individuare come non idonee le sottozone agricole caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata, di pregio paesaggistico e ambientale per alcune tipologie impiantistiche.</p> <p>I Comuni, nella redazione dei PAT tengono conto in particolare di quanto individuato da parte delle Province riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree non idonee • impianti individuati <p>al fine di non aggravare, sotto l'aspetto paesaggistico ambientale la situazione esistente.</p> <p>Nella localizzazione e nel contesto urbanistico saranno infine da esaminare le fasce di rispetto da infrastrutture e servizi ai sensi della normativa vigente, considerato che la funzione di queste aree è di tutela, di sicurezza e di salvaguardia, nonché per consentire eventuali ampliamenti delle infrastrutture in oggetto (strade, ferrovie, etc.).</p> <p>Le fasce di rispetto possono essere valutate esclusivamente a livello di dettaglio, in quanto gli strumenti urbanistici locali (provinciali e comunali) possono prevedere vincoli diversi.</p> <p>Non ultimo l'art. 196 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 fornisce come indicazione alle regioni di privilegiare "la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime".</p> |

7. ALTRI VINCOLI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE

7.2. Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici

| Criteri di esclusione | Raccomandazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---|-------|----------------------------|-------|----------------------------------|-------|--|--|------------------------------|------|---|-------|---|-------|--|-------|---|-------|---|-------|----------------------------------|-------|---------------------------|-------|--|-------|--|
| <p>L'ubicazione degli impianti va valutata anche in relazione alla distanza dai centri abitati, così come da edifici destinati ad abitazione, già la L.R. 3/2000 definisce all'art. 32 opportune distanze per la localizzazione delle discariche, in linea con tale principio il D.Lgs. 36/2003 per l'ubicazione delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi indica espressamente che vanno effettuate tra le altre, verifiche per le condizioni di accettabilità dell'impianto in relazione alla distanza dai centri abitati. In quest'ottica nel rispetto del principio di precauzione, vanno certamente fatte opportune valutazioni in merito alla distanza da edifici destinati a civile abitazione (e non solamente centri abitati) oltre che da aree sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione).</p> <p>Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti - sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti e di cantiere - è definita una distanza di sicurezza minima tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto; • gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso). <p>Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell'attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra.</p> <p>In funzione della tipologia impiantistica valgono le seguenti distanze:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tipologia impiantistica di recupero</th> <th style="text-align: left;">Distanza di sicurezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche</td> <td>250 m</td> </tr> <tr> <td>Impianti di produzione CDR</td> <td>100 m</td> </tr> <tr> <td>Impianti di selezione e recupero</td> <td>100 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipologia impiantistica di smaltimento:</td> </tr> <tr> <td>Discariche di rifiuti inerti</td> <td>50 m</td> </tr> <tr> <td>Discariche di rifiuti non pericolosi (secchi o comunque non putrescibili)</td> <td>150 m</td> </tr> <tr> <td>Discariche di rifiuti non pericolosi (putrescibili)</td> <td>250 m</td> </tr> <tr> <td>Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti di amianto in matrice compatta</td> <td>250 m</td> </tr> <tr> <td>Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti pericolosi stabili non reattivi</td> <td>250 m</td> </tr> <tr> <td>Discariche per rifiuti non pericolosi in deroga artt. 7 e 10 D.M. 27/9/2010</td> <td>250 m</td> </tr> <tr> <td>Discariche di rifiuti pericolosi</td> <td>250 m</td> </tr> <tr> <td>Impianti di incenerimento</td> <td>150 m</td> </tr> <tr> <td>Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico</td> <td>150 m</td> </tr> </tbody> </table> | Tipologia impiantistica di recupero | Distanza di sicurezza | Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche | 250 m | Impianti di produzione CDR | 100 m | Impianti di selezione e recupero | 100 m | Tipologia impiantistica di smaltimento: | | Discariche di rifiuti inerti | 50 m | Discariche di rifiuti non pericolosi (secchi o comunque non putrescibili) | 150 m | Discariche di rifiuti non pericolosi (putrescibili) | 250 m | Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti di amianto in matrice compatta | 250 m | Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti pericolosi stabili non reattivi | 250 m | Discariche per rifiuti non pericolosi in deroga artt. 7 e 10 D.M. 27/9/2010 | 250 m | Discariche di rifiuti pericolosi | 250 m | Impianti di incenerimento | 150 m | Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico | 150 m | |
| Tipologia impiantistica di recupero | Distanza di sicurezza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche | 250 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impianti di produzione CDR | 100 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impianti di selezione e recupero | 100 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia impiantistica di smaltimento: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discariche di rifiuti inerti | 50 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discariche di rifiuti non pericolosi (secchi o comunque non putrescibili) | 150 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discariche di rifiuti non pericolosi (putrescibili) | 250 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti di amianto in matrice compatta | 250 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti pericolosi stabili non reattivi | 250 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discariche per rifiuti non pericolosi in deroga artt. 7 e 10 D.M. 27/9/2010 | 250 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discariche di rifiuti pericolosi | 250 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impianti di incenerimento | 150 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico | 150 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 7. ALTRI VINCOLI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE | |
|--|---|
| 7.3. Accessibilità dell'area | |
| Criteri di esclusione | Raccomandazioni |
| | <p>In relazione alle attività di cantiere e al conferimento dei rifiuti, assume importanza la valutazione dell'accessibilità del sito (evitando, ove possibile, l'attraversamento dei centri urbani), delle infrastrutture esistenti in ordine alle loro dimensioni e capacità della possibilità di percorsi alternativi per i mezzi che conferiscono i rifiuti. In sede di localizzazione puntuale si consigliano pertanto studi sulla viabilità locale e le</p> <p>Possibilità di accesso ai siti adottando le misure più opportune per minimizzare e limitare i disagi, in proporzione alle dimensioni e all'impatto dell'impianto.</p> <p>E' necessario sia garantita adeguata accessibilità agli impianti per conferire i rifiuti e per consentire l'accesso al personale ed a tutti i mezzi necessari nelle diverse fasi della vita dell'impianto (anche in fase di emergenza).</p> <p>Diversamente, qualora la localizzazione non sia prevista in aree funzionalmente specializzate (aree industriali) e dotate di tutte le infrastrutture necessarie, con particolare riferimento alle infrastrutture viarie, è opportuno valutare - per tutte le tipologie impiantistiche - l'eventuale non idoneità di un'area, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il tipo di viabilità che rende possibile l'accesso all'area: <ul style="list-style-type: none"> – accessibilità dai caselli autostradali ed alle ferrovie, – accessibilità da infrastrutture di collegamento senza attraversamento di centri abitati, – accessibilità da infrastrutture di collegamento primario con attraversamento di centri abitati, – accessibilità da infrastrutture di collegamento secondario con attraversamento di centri abitati, – accessibilità da viabilità minore; • la vocazione del territorio attraversato dalla viabilità di accesso e le destinazioni d'uso attuali e previste; • gli eventuali effetti del traffico veicolare in ingresso ed uscita dall'impianto. <p>Nel caso non esistano infrastrutture viarie tali da garantire l'accessibilità all'area, l'eventuale giudizio di non idoneità di un'area dovrà tenere conto delle possibili conseguenze ambientali e territoriali connesse alla realizzazione della nuova viabilità ed al suo esercizio in funzione delle caratteristiche del territorio attraversato.</p> |

| 7. ALTRI VINCOLI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE | |
|---|--|
| 7.4. Ambienti di pregio naturalistico o paesaggistico o comunque da tutelare | |
| Criteri di esclusione | Raccomandazioni |
| | <p>Per tutte le tipologie impiantistiche, in relazione alle attività previste ed in considerazione dei seguenti effetti ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • generazione di vincoli sulle attività che si svolgono nelle aree limitrofe; • aumento del traffico sulla rete stradale interessata; • contaminazione di risorse idriche sotterranee; • contaminazione di risorse idriche superficiali; • aumento del grado di disturbo arrecato dall'inquinamento acustico; • danni a strutture o disagi alla popolazione o all'ambiente determinati da vibrazioni; • disturbo dovuto alla diffusione di odori; • incremento dell'inquinamento atmosferico; • accumulo di sostanze tossiche nella catena alimentare; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • dispersione materiali leggeri attorno al sito; • danni a persone o strutture derivanti da eventi incidentali; • concentrazione di animali molesti nell'area dell'impianto; • alterazione del paesaggio (visibilità); • eliminazione o alterazione di ecosistemi. <p>Le Province potranno individuare aree, anche non comprese tra quelle tutelate o normate dal PTRC, che presentino elementi di interesse naturalistico o tali da farle rientrare tra quelle individuate dal D.Lgs. 228/2001, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di specie rare da tutelare; • presenza di endemismi; • presenza di ecosistemi rari, integri o complessi; • presenza di avifauna nidificante o di passo; • pregio estetico; • potenzialità di recupero come area di pregio; • fruibilità dell'area; • aree con specifico interesse agrituristico; <p>da tutelare e da indicare come non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero.</p> <p>Il giudizio di non idoneità potrà essere dato anche considerando effetti negativi secondari, come ad esempio la realizzazione delle infrastrutture di servizio o delle opere di adeguamento necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.</p> |
|--|--|

| 7. ALTRI VINCOLI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE | |
|--|--|
| 7.5. Siti soggetti ad erosione | |
| Criteri di esclusione | Raccomandazioni |
| | <p>Per tutte le tipologie impiantistiche, le Province possono individuare aree soggette a fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiali per le quali effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione.</p> <p>Tali fasce dovranno essere tali da garantire la sicurezza dell'impianto fino alla cessazione di ogni potenziale pericolo. In particolare, per quanto riguarda le discariche, la fascia di protezione contro i fenomeni erosivi dovrebbe garantire l'integrità del sito; per tale fascia la progettazione deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il verificarsi di fenomeni erosivi di rilievo.</p> <p>Inoltre il Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009) individua negli Indirizzi di Piano alla Fig. 24 i territori comunali soggetti ad erosività dei terreni legati all'intensità delle precipitazioni, da tenere in considerazione in relazione alla valutazione del progetto perché si tratta di aree in cui questo fenomeno può generare conseguenze gravi alla stabilità di suoli e pendii.</p> |

| 7. ALTRI VINCOLI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE | |
|---|--|
| 7.6. Siti soggetti a rischio di incendi boschivi | |
| Criteri di esclusione | Raccomandazioni |
| | <p>Possono essere identificate e delimitate le zone particolarmente esposte al rischio di incendi boschivi.</p> <p>Le Province possono altresì definire misure per la minimizzazione dei rischi come la individuazione di distanze minime.</p> |

| 7. ALTRI VINCOLI ED ELEMENTI DA CONSIDERARE | |
|---|---|
| 7.7. Grotte ed aree carsiche – art. 4, LR 54/1980 | |
| Criteri di esclusione | Raccomandazioni |
| <p>All'interno delle zone previste dall'art. 4 della L.R. 54/1980 vanno individuate e delimitate le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere.</p> <p>All'interno di tali zone le Province, sulla base del censimento del catasto regionale delle grotte e aree carsiche del Veneto, individuano e delimitano le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere. Tali zone sono dichiarate inidonee per qualunque tipologia di impianto.</p> | <p>Nelle zone diverse da quelle indicate al precedente capoverso va comunque verificata la presenza di criteri progettuali, costruttivi e gestionali tali da minimizzare il suddetto rischio.</p> |

2.3.2. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera

La Regione Veneto ha approvato, con DCR n.57/2004, il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA).


Successivamente, nel BUR del 22 gennaio 2013 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale n. 2872 del 28.12.2012 con la quale nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS) sono stati adottati il Documento di Piano, il Rapporto ambientale, il Rapporto ambientale-sintesi non tecnica dell'aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

La zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone.

Nel Veneto sono stati individuati 5 agglomerati, ciascuno costituito dal rispettivo Comune Capoluogo di provincia, dai Comuni contermini e dai Comuni limitrofi connessi ai precedenti sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Gli agglomerati sono stati denominati: Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona.

Per quanto riguarda l'Agglomerato Vicenza, oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto industriale della concia delle pelli.

Figura 1: Individuazione preliminare degli agglomerati.



Dopo l'individuazione degli agglomerati, si è provveduto a definire le altre zone. Per gli inquinanti "primari", come previsto in Appendice I, la zonizzazione è stata effettuata in funzione del carico emissivo.

Per ciascun inquinante sono state individuate due zone, a seconda che il valore di emissione comunale sia inferiore o superiore al 95° percentile, calcolato sulla serie dei dati comunali. Le zone sono state classificate come di seguito riportato:

- **Zona A:** zona caratterizzata da maggiore carico emissivo (Comuni con emissione > 95° percentile);
- **Zona B:** zona caratterizzata da minore carico emissivo (Comuni con emissione < 95° percentile).

Nella seguente tabella viene riportato, per ciascun inquinante "primario", il valore del 95° percentile calcolato sulla serie dei dati emissivi dei Comuni del Veneto.

Tabella 1: Inquinanti "primari": 95° percentile delle emissioni comunali.

| CO | SO ₂ | C ₆ H ₆ | Pb | As | Ni | Cd | IPA |
|--------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| t/anno | t/anno | t/anno | kg/anno | kg/anno | kg/anno | kg/anno | kg/anno |
| 1215 | 44 | 2.7 | 220.1 | 43.2 | 48.9 | 4.2 | 27.7 |

Figura 2: Zonizzazione per il monossido di carbonio.




Figura 3: Zonizzazione per il biossido di zolfo.




Figura 4: Zonizzazione per il benzene.




Figura 5: Zonizzazione per il benzo(a)pirene.




Figura 6: Zonizzazione per il piombo.




Figura 7: Zonizzazione per l'arsenico.




Figura 8: Zonizzazione per il cadmio.






Figura 9: Zonizzazione per il nichel.



Per gli inquinanti con prevalente o totale natura “secondaria” (il PM10, il PM2.5, gli ossidi di azoto, l’ozono), le zone sono state individuate sulla base di aspetti come le caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, il carico emissivo, il grado di urbanizzazione del territorio, come nella seguente figura:

Figura 10: Zonizzazione integrata ai sensi del D.Lgs. 155/2010.



Come è possibile osservare, il comune di Castelvomberto rientra nella zonizzazione “IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura”:

IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura

Si tratta di una zona di tipo “non agglomerato”, con una superficie di 5.952 km² ed una popolazione di oltre due milioni di abitanti (anno 2010).

La valutazione della qualità dell’aria viene effettuata in seguito della zonizzazione del territorio, sulla base dei livelli di qualità dell’aria registrati nell’ultimo quinquennio dalle stazioni della rete regionale: quelle prossime all’area in esame sono Valdagno e Montebelluna, che rilevano i seguenti dati:

Figura 11: Stazioni impiegate per la valutazione della qualità dell'aria.

| Codice Est | Codice BRACE | Nome | Zona | Tipo | SO ₂ | O ₃ | NO ₂ | NO _x | Piombo | Benzene | CO | PM ₁₀ | PM _{2.5} | BioP | Elementi in tracce |
|------------|--------------|---------------------|--------|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|----|------------------|-------------------|------|--------------------|
| T10659A | 502403 | Montecchio Massiore | IT0511 | UB | | Y | Y | Y | | | | | | | |
| T1061A | 502406 | Valdagno | IT0513 | UB | | Y | Y | Y | | | | | | | |

La valutazione della qualità dell'aria, in riferimento al quinquennio 2007-2011, è la seguente:

Figura 12: Valutazione della qualità dell'aria nel quinquennio 2007-2011.

| | |
|---|-------------------------------------|
| ZONE NAME | Pianura_Capoluogo_Bassa Pianura |
| ZONE CODE | IT0513 |
| POLL TARG | SH;NH;P;P2_5;L;C;B;O_H;As;Cd;Ni;BaP |
| ZONE TYPE | nonag |
| SO2 obiettivo salute umana | SH AT LAT |
| SO2 obiettivo ecosistemi | SE AT |
| NO2 obiettivo salute umana (media ora) | NH H AT UAT - LAT |
| NO2 obiettivo salute umana (media anno) | NH Y AT UAT |
| NOx obiettivo vegetazione | NV AT |
| PM10 obiettivo salute umana (media giorno) | P D AT UAT |
| PM10 obiettivo salute umana (media anno) | P Y AT UAT |
| PM2.5 obiettivo salute umana | P2 5 Y AT UAT |
| Piombo obiettivo salute umana | L AT LAT |
| Benzene obiettivo salute umana | B AT LAT |
| CO obiettivo salute umana | C AT LAT |
| Ozono obiettivo salute umana | O H LTO U |
| Ozono obiettivo vegetazione | O V |
| Arsenico obiettivo salute umana | AS AT LAT |
| Cadmio obiettivo salute umana | CD AT LAT |
| Nichel obiettivo salute umana | NI AT LAT |
| Benzo(a)pirene obiettivo salute umana | BAP AT UAT |
| Area (km²) | 5952 |
| Population | 2054487 |
| Population Density | 345 |

Legenda

UAT Upper Assessment Treshold
 LAT Lower Assessment Treshold
 UAT - LAT Between LAT UAT
 LTO_U Upper Long Term Objective
 LTO_L Lower Long Term Objective

SVS Soglia Valutazione Superiore
 SVI Soglia Valutazione Inferiore
 SVI-SVS tra SVI e SVS
 >OLT Superiore all'obiettivo a lungo termine
 <OLT Inferiore all'obiettivo a lungo termine

L'analisi dei dati porta alle seguenti considerazioni:

- I livelli di biossido di zolfo, monossido di carbonio, piombo, arsenico, cadmio, nichel si situano sotto la soglia di valutazione inferiore in tutte le zone.
- Le criticità principali si riscontrano per gli inquinanti quali il biossido di azoto, il

particolato PM10 e PM2.5, l'ozono ed il benzo(a)pirene in relazione ai target di protezione della salute umana.

- Rispetto all'indicatore annuale per la salute umana, la SVS viene superata in tutti gli Agglomerati e nella zona di Pianura, mentre i livelli sono sotto la SVI nella Bassa Pianura e Colli, Prealpi e Alpi e Val Belluna.
- Il particolato PM10 e PM2.5 eccede la SVS in tutte le zone, rispetto sia ai valori giornalieri che annuali.
- Analoga situazione si riscontra per l'ozono, poiché tutte le zone registrano il superamento dell'obiettivo a lungo termine.
- La SVS per il Benzo(a)pirene viene superata in tutti gli Agglomerati, nella zona di Pianura e nella Val Belluna.

Dall'analisi realizzata, si osserva come gli inquinanti per cui sia necessario esplicitare un'azione prioritaria di intervento sono il biossido di azoto, il particolato PM10 e PM2.5, l'ozono ed il Benzo(a)Pirene.

Se da un lato è fondamentale agire sulla componente primaria di emissione di tali composti (processi di combustione per NO₂, PM10, PM2.5, BaP), non si deve nemmeno tralasciare la componente secondaria, che contribuisce in maniera addirittura preponderante al raggiungimento dei elevati livelli di concentrazione per PM10, PM2.5 e ozono.

2.3.3. Piano di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), piano di settore ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006, contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico regionale.

Il PTA è stato approvato il 5 novembre 2009 con deliberazione del Consiglio regionale n.107 e comprende i seguenti documenti:

- a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: questo documento riassume i dati di base del Piano e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.
- b) Indirizzi di Piano: questo documento contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli; in particolare contiene la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; nonché le misure relative agli scarichi e le misure in materia di riqualificazione fluviale.
- c) Norme Tecniche di Attuazione: questo documento contiene le misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità suddivise in:

- misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi;
- misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici;
- misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico;
- misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento.

In particolare, le Norme Tecniche di Attuazione sono state aggiornate con DGRV n.842 del 15/05/2012.

Le Norme Tecniche contengono le prescrizioni per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio (art.39).

Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

... omissis ...

5. Per le seguenti superfici:

a) strade pubbliche e private;

b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;

c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m²;

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m²;

e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3;

le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma negli insediamenti esistenti, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione della acque ivi convogliate.

... omissis ...

7. Per tutte le acque di pioggia collettate, quando i corpi recettori sono nell'incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, è necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso nel corpo idrico. I sistemi di stoccaggio devono essere concordati tra il comune, che è gestore della rete di raccolta delle acque meteoriche, e il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia. Rimane fermo quanto prescritto ai commi 1 e 3.

... omissis ...


13. Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati

superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.

2.3.4. Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione

Il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione redatto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nell'individuare la perimetrazione e la classificazione delle aree in relazione alla pericolosità idraulica assegna all'area in esame una pericolosità "moderata".

Figura 13: Ubicazione dell'impianto su Carta della pericolosità idraulica.



Infatti nella tavola 23 della Carta della pericolosità idraulica, della quale è riportato uno stralcio (Redatto: Venezia, febbraio 2012 - Modificato: Venezia, agosto 2014), l'area dell'impianto rientra tra quelle colorate in verde.

3. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto della Ditta Ecoservice Metalli S.r.l. - Via della Scienza, 21 - Castelgomberto (VI) ha la propria sede nella Zona Produttiva Nord, situata tra Castelgomberto e Cornedo.

Figura 14: Ubicazione dell'impianto su cartografia stradale (Google maps).




Figura 15: Ubicazione dell'impianto su IGM.




Figura 16: Ubicazione dell'impianto su CTR.



La superficie topografica dell'area appare uniforme e non sono presenti rilievi e/o avvallamenti nelle immediate vicinanze. La quota assoluta del piano campagna è pari a circa 150 m s.l.m.

L'area è catastalmente individuabile al Foglio 1, mappale n. 819 sub 1 del censuario di Castelgomberto.

Figura 17: Estratto catastale.



3.1. Inquadramento negli strumenti di pianificazione e programmazione

3.1.1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

Il **PTRC** rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio.

Ai sensi dell'*art. 24, c.1 della L.R. 11/04*, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla *legge regionale 29 novembre 2001, n.35* "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".

Il **PTRC** rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla *Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18*, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla *Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9* e successivamente confermata dalla *Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11*. Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del **PTRC** siano assunti i contenuti e ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'*articolo 135 del Decreto Legislativo 42/04* e successive modifiche e integrazioni.

Il **PTRC vigente**, approvato nel 1992, risponde all'obbligo - emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431 - di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.

Il **PTRC** si articola per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.

La Regione Veneto ha poi avviato il processo di aggiornamento del **PTRC**, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Il 7 agosto 2007 la Giunta Regionale ha adottato con DGR n. 2587 il Documento preliminare del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Gli allegati alla delibera sono i seguenti:

All. A1 - Relazione al documento preliminare

All. A2 - Relazione ambientale

All. A3 - Relazione ambientale (sintesi)

All. A4 - Allegati cartografici

- QUADRO SINOTTICO DEL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI
- USO DEL SUOLO
- BIODIVERSITÀ
- ENERGIA RISORSE AMBIENTE
- MOBILITÀ
- SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO
- SVILUPPO ECONOMICO RICETTIVO TURISTICO RURALE
- CRESCITA SOCIALE CULTURALE
- TAVOLE CONTESTI SCENARI

All. A5 - Il PTRC - Piano Paesaggistico territoriale. Metodologia ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. e int.

Tra gli allegati cartografici, quelli che più interessano il caso in esame sono di seguito riprodotti:

Figura 18: Estratto della carta dell'uso del suolo (PTRC adottato).




Figura 19: Estratto della carta delle biodiversità (PTRC adottato).





Figura 20: Estratto della carta dello sviluppo economico-produttivo (PTRC adottato).



Le *Norme tecniche* del PTRC adottato parlano del sistema produttivo agli articoli 43, 44 e 45 (Titolo VI Sviluppo Economico Produttivo - Capo I Sistema Produttivo).

All'ARTICOLO 43, tra i sistemi produttivi di rango regionale, vengono definiti i *Territori geograficamente strutturati* come quelli costituiti da un insieme di funzioni e di segni morfologici che investono territori dalla struttura insediativo-produttiva con specifici caratteri del Veneto e tra questi viene segnalata la Valle dell'Agno, caratterizzata “dalla presenza di insediamenti localizzati nei fondovalle delle aree montane e pedemontane, con sviluppo prevalentemente lineare rispetto all'infrastruttura di accesso alla valle”.

Le Province in sede di P.T.C.P. prevedono nei territori sopraindicati:

- la dotazione di servizi e reti tecnologiche;
- l'individuazione degli ambiti collinari, pedemontani e dell'Alta pianura da sottoporre a specifici progetti di riqualificazione e riorganizzazione;
- il riordino degli insediamenti esistenti;

- *la riconversione di eventuali elementi detrattori;*
- *specifici progetti di restauro ambientale;*
- *la promozione della progettazione bioedilizia ed ecocompatibile degli insediamenti produttivi;*
- *la riorganizzazione del sistema infrastrutturale per la valorizzazione delle eccellenze produttive esistenti.*

All'ARTICOLO 44 parla invece delle *Eccellenze produttive*, intese come l'insieme delle aree produttive - quali strutture logistiche, centri ricerca, reti informatiche e telematiche, strutture consortili, autorità ed enti gestori organizzati - che costituiscono la filiera delle eccellenze produttive con ricadute territoriali locali.

Le eccellenze produttive con ricadute territoriali locali si articolano in:

- a) Meccanica e mecatronica*
- b) Nodi pubblici della rete delle nano-tecnologie*
- c) Parchi scientifici e tecnologici*
- d) Ambito agroalimentare*
- e) Nodi della rete regionale della ricerca*
- f) Sistema fieristico regionale*
- g) Ambito tecnologico per l'ottica*
- h) Ambito tecnologico per la lavorazione del legno.*

La Regione valorizza le eccellenze produttive mediante appositi interventi o progetti che ne assicurino lo sviluppo.

All'ARTICOLO 45 detta i seguenti criteri per l'individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali e degli insediamenti turistico ricettivi:

- 1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, devono essere perseguiti processi di aggregazione e concentrazione territoriale e funzionale delle aree produttive.*
- 2. Le Province individuano gli ambiti per la pianificazione degli insediamenti industriali ed artigianali, turistico ricettivi sulla base dei seguenti criteri:*
 - a) individuazione dei sistemi produttivi di interesse provinciale da confermare e da potenziare nonché degli interventi necessari per la loro qualificazione;*
 - b) determinazione delle aree produttive da completare od ampliare prima della realizzazione di nuove aree;*
 - c) nelle aree montane a bassa densità vanno garantite idonee disponibilità di nuclei minori per attività artigianali.*

3. I Comuni individuano gli ambiti per la pianificazione degli insediamenti industriali ed artigianali, turistico ricettivi sulla base dei seguenti criteri:

- a) *determinazione delle linee preferenziali di espansione delle aree produttive, sulla base dei servizi e delle infrastrutture necessarie e dell'impatto sugli abitati limitrofi e sui caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti;*
- b) *definizione delle modalità di densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio;*
- c) *indicazione delle modalità di riconversione e/o riqualificazione delle aree produttive, con particolare riguardo a quelle non ampliabili, in relazione alla prossimità ai nuclei abitativi esistenti o previsti;*
- d) *garanzia della sicurezza idraulica e idrogeologica.*

Per quanto riguarda l'AMBIENTE, all'articolo 33 (di seguito riportato) si parla dell'ubicazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

ARTICOLO 33 - Ubicazione degli impianti

1. *La progettazione di nuovi impianti o discariche deve privilegiare standard di tutela ambientale ed igienico sanitaria sempre più elevati e sostenibili.*

2. *I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. Tale previsione non si applica a:*

- a) *discariche ed impianti di compostaggio che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;*
- b) *impianti di recupero dei rifiuti inerti che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree di cava nel rispetto della Legge regionale n. 3 del 2000 ed in conformità alle specifiche disposizioni del piano di settore.*

3. *Fatti salvi ulteriori vincoli previsti da specifiche normative di settore, nazionali e regionali, e la diversa determinazione da parte delle Autorità titolari del potere di vincolo, non è di regola consentita l'installazione di nuovi impianti o discariche, con esclusione degli stoccaggi annessi ad attività produttive o di servizio, nelle aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, storico-archeologico.*

Da quanto evidenziato non emergono particolari problematiche connesse con l'ubicazione dell'impianto nell'area in oggetto.

3.1.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza

In seguito all'entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, la Provincia di Vicenza ha rielaborato il proprio strumento urbanistico, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), che è stato approvato con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 708 del 02 maggio 2012.

Dall'esame delle Tavole del Piano (delle quali si riporta un estratto nelle pagine seguenti), l'area dell'impianto in esame risulta interessata dai seguenti vincoli o tematismi:

Tavole 1.1.B e 1.2.B - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: vengono segnalati la vicina presenza del SIC "Le Poscole" ed i corsi d'acqua Poscola e Poscoletta.


Tavola 2.1.B - Carta della Fragilità, definita in base alla pericolosità idraulica e geologica ed al rischio idraulico: l'area rientra, come tutta la zona circostante, tra quelle considerate a rischio idraulico R1 dal Piano Provinciale di Emergenza (art. 10, cfr. Allegato 1).

Tavola 3.1.B - Carta del Sistema Ambientale: illustra gli ambiti di tutela per la realizzazione di parchi e riserve naturali e le aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione, oltre ai corridoi ecologici principali e secondari, ai siti di importanza comunitaria ed alle aree di rinaturalizzazione. L'area in cui sorge l'impianto è classificata tra le *Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa* (Art.25).

Tavola 4.1.B - Sistema Insediativo-Infrastrutturale: l'area rientra all'interno delle Aree produttive (art. 71).

Tavola 5.1.B - Sistema del Paesaggio: evidenzia come l'area rientri nell'ampia area di *agricoltura mista a naturalità diffusa*, con riferimento al già citato art. 25 delle Norme.

Figura 21: Estratto della Tavola 1.1.B - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.



- Legenda**
- Confine PTC
 - Confini Comunali
 - WWCOLO**
 - Vincolo paesaggistico (Art.34)
 - Vincolo corsi d'acqua (Art.34)
 - Vincolo Zone Boscate (Art.34)
 - Vincolo Archeologico / Zone di Interesse Archeologico (Art.34)
 - Vincolo Monumentale (Art.34)
 - Vincolo Idrogeologico (Art.34)
 - WWCOLO SISMICO (Art. 11 - 34)**
 - Zona 2
 - Zona 3
 - Zona 4
 - PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE**
 - Piani di Area o di settore Vigenti o Adottati (Art.34)
 - Ambiti per Istituzione di Parochi - PTRC 1992
 - Aree di tutela paesaggistica - PTRC 1992
 - Aree Piani Assetto Idrogeologico (PAI) (Art.34)
 - CENTRI STORICI (Art.42)**
 - Centristorici di notevole importanza
 - Centri storici di grande interesse
 - Centri storici di medio interesse
 - Centri storici
 - ALTRI ELEMENTI**
 - Idrografia
 - Zone Militari (Art.34)
 - Viabilità di Livello Provinciale
 - Rete ferroviaria
 - RETE NATURA 2000
 - Zone SIC
 - Zone Protezione Speciale - ZPS (Art.34)
 - Siti Importanza Comunitaria - SIC (Art.34)

Figura 22: Estratto della Tavola 1.2.B - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.




Figura 23: Estratto della Tavola 2.1.B - Carta della Fragilità.





Figura 24: Estratto della Tavola 3.1.B - Carta del Sistema Ambientale.



- Legenda
- Confine del PTCP
 - Confini comunali
 - Idrografia primaria
 - Idrografia secondaria
 - Aree umide di origine antropica
 - Specchi lacuali
 - G000**
 - Geositi e codice (Art.39)
 - Risorgive (Art. 36)
 - Sorgenti (Art.10 - Art.39)
 - Grotte (Art.10 - Art.39)
 - Sorgenti e Grotte coincidenti
 - Aree Carsiche (Art. 14)
 - Zone boscate (Art. 38)
 - Siti di Importanza Comunitaria
 - Zone di Protezione Speciale
 - Aree Nucleo/Nodi della rete (Art. 38)
 - Stepping Stone (Art.38)
 - Corridoi ecologici principali (Art. 38)
 - Corridoi ecologici secondari (Art. 38)
 - Corridoi PTRC (Art. 38)
 - Buffer zone/Zone di ammortizzazione o transizione (Art. 38)
 - Restoration area/Area di rinaturalizzazione (Art. 38)
 - Barriere infrastrutturali (Art. 38)
 - Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25)
 - Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.25)

Figura 25: Estratto della Tavola 4.1.B - Carta del Sistema Insediativo.





Figura 26: Estratto della Tavola 5.1.B - Carta del Sistema del Paesaggio.



Legenda

- Confine del PTCP
 - Confini Comunali
 - Corsi acqua
 - Ambiti boscati
 - Canali Storici
 - Aree verdi perurbane (Art.37)
- AREE AGRICOLE PTRC**
- Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25)
 - Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26)
 - Aree di agricoltura Periurbana (Art.23)
 - Aree agropolitane (Art.24)
- STRADE DEI VINI**
- Strada dei Colli Berici
 - Strada del Recioto
 - Strada del Torcolato
- RETI FRUITIVE MOBILITA' LENTA**
- Piste ciclabili di 1° livello (Art.63 - 64)
 - Piste ciclabili di 2° livello (Art.63 - 64)
 - Assi ciclabili relazionali (Art.63)
- CATALOGO ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE**
- Ville di Interesse Provinciale (Art.45)
 - Ville di particolare Interesse Provinciale (Art.45 - 47)
- CONTESTI FIGURATIVI**
- Contesti Figurativi ville Palladiane (Art.47)
 - Contesti Figurativi ville Venete (Art.46)
- CIRCUITO DELLA PIETRA (Piano d'Area)**
- Altopiano dei Sette Comuni
 - Monti Berici (Art.194)
 - Stazione ferroviaria storica (Art.54)
 - Casello ferroviario storico (Art.54)
 - Linee ferroviarie storiche (Art.54)
 - Strada Romana PTRC (Art.56)
 - Siti con schema direttore (Piano d'area Monti Berici)
 - Aree con progetto norma (Piano d'area Monti Berici)
 - Aree agrocenturate (Art.41)
- ZONE AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO**
- Terrazzamenti (Art.55)
 - Ulivi/Ciliegi (Art.55)
 - Prati stabili (Art.55)

3.1.3. Piano Regolatore Generale del Comune di Castelgomberto

L'area ove è insediata l'attività della Ditta Ecoservice Metalli srl è classificata dal Piano Regolatore Generale del Comune di Castelgomberto come Zona Produttiva di espansione, D1 be. Tali zone sono normate dall'art.21 delle Norme Tecniche di Attuazione che si riportano di seguito.

Articolo 21 - ZONE D1b

Sono le zone da destinare principalmente ad insediamenti artigianali o commerciali all'ingrosso; le attività di commercio e ricettive sono ammesse nel rispetto delle condizioni sotto riportate e con la limitazione alle categorie indicate al penultimo comma del presente articolo.

Nelle zone D1be di espansione l'intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un piano attuativo.

Nelle zone D1bc di completamento è ammesso l'intervento edilizio diretto.

Al fine di contenere l'utilizzo del territorio è possibile la costruzione di fabbricati affiancati.

Le disposizioni per le zone D1b (D1be e D1bc) sono:

- a) superficie minima del lotto mq. 600;*
- b) distanza minima dai confini ml. 5,00 con possibilità di deroga ai sensi dell'art. 4 punto 11 c);*
- c) distanza minima fra pareti finestrate ml. 10,00;*
- d) Rc 60%;*
- e) H ml. 10,00 (ml. 12,00 unicamente per motivate esigenze tecnologiche);*
- f) La distanza dei fabbricati dalle strade di pertinenza non può essere inferiore a ml. 7,50;*
- g) Il progetto deve destinare una superficie ai sensi dell'art. 25, comma 10, della Legge Regionale 61/1985, come segue:*
 - Insediamenti di carattere artigianale, 5% per opere di urbanizzazione primaria e 5% per opere di urbanizzazione secondaria, riferita alla superficie del lotto;*
 - Insediamenti di carattere commerciale all'ingrosso od al dettaglio – queste ultime con le limitazioni alle categoria di cui al penultimo comma del presente articolo – 0,80 mq:/mq. Per superficie a servizi, riferita alla superficie lorda di pavimento.*
- h) Non è consentita la costruzione di pensiline o tettoie anche provvisorie o in deroga ai punti c), d), e), f); eventuali pensiline o tettoie che distassero dai confini meno di ml. 1,00 saranno consentite previo accordo con il confinante;*

Nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è consentita la costruzione di un solo alloggio per ciascun lotto fino ad un massimo di 500 mc. da adibire ad abitazione per il proprietario o per il custode e che dovrà costituire corpo unico con il fabbricato produttivo. All'interno di ogni singola zona territoriale omogenea, il rapporto edificatorio fra le destinazioni d'uso produttive (artigianale e/o industriali) e commerciali al dettaglio (con le limitazioni alle


categorie di cui al penultimo comma del presente articolo), non dovrà essere maggiore di mq. 1,00 di superficie commerciale al dettaglio ogni mq. 100,00 di superficie con destinazione d'uso principale (artigianale e commerciali all'ingrosso), intese entrambe come superficie netta di pavimento anche su più piani; tale rapporto deve intendersi verificato per lo sviluppo dell'intera singola zona territoriale omogenea, e comprendere ogni preesistenza al momento dell'intervento.

Le attività commerciali al dettaglio ammesse ai sensi del presente articolo in zona territoriale omogenea di tipo D1b, sono quelle volte alla ristorazione in genere, quali: bar, ristoranti, self service, mense aziendali, con esclusione di qualsiasi attività diversa di commercio secondo le tipologie di vendita di cui alla L.R. 37/1999 o ingrosso.

Per le attività commerciali preesistenti e diverse da quelle indicate al precedente comma, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'art. 31 lettere a), b), c), e d) della legge 05.08.1978 nr. 457.

Di seguito si riporta estratto del PRG vigente.

Figura 27: Estratto del Piano Regolatore Generale.




3.1.4. Piano di Classificazione Acustica

Il capannone ricade all'interno della Zona Territoriale Omogenea di tipo D1 – produttiva di espansione ed è considerata dal Piano di Classificazione Acustica, aggiornata in data 18 giugno 2010, in classe V.

Di seguito si riporta estratto del Piano di Classificazione Acustica vigente.

Figura 28: Estratto del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Castelgomberto.



La suddivisione del territorio è stata definita con il D.P.C.M. 01/03/91 (allegato B – tabella 1) e ripresa dal D.P.C.M. 14/11/97 (tabella A dell'allegato):

Tabella A: classificazione del territorio comunale

CLASSE I - aree particolarmente protette

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto

rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana

rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali;
- le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;
- le aree portuali;
- le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite da applicare alle sorgenti sonore in base alla zona in cui ricade la sorgente. Per quanto riguarda i valori limite di immissione, la tabella C riporta i seguenti valori.

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

| Classi di destinazione d'uso | | Tempi di riferimento | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Diurno (06.00-22.00) | Notturmo (22.00-06.00) |
| I | aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II | aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III | aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV | aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V | aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI | aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti assoluti sopra riportati, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale)¹:

- **5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno;**
- **3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.**


¹ La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

3.2. Inquadramento ambientale

L'analisi dello stato dell'ambiente ha il fine di caratterizzare lo stato di qualità ambientale dell'area in cui si prevede l'insediamento della nuova attività.

In questo modo è possibile individuare quali siano le componenti ambientali maggiormente interessate dall'insediamento della nuova attività e, di conseguenza, quali misure di mitigazione degli impatti eventualmente indotti potranno essere predisposte.

Figura 29: Foto aerea dell'area in esame.



3.3. Definizione dell'ambito territoriale e delle componenti ambientali interessate

Per ambito territoriale si intende l'estensione massima di territorio entro cui, allontanandosi progressivamente dall'area, gli impatti sull'ambiente si attenuano fino a divenire inavvertibili.

Ogni singolo impatto ha una propria estensione spaziale, oltre che temporale, e di conseguenza l'estensione dell'ambito territoriale deve essere definita facendo riferimento al singolo comparto ambientale.

In considerazione del fatto che l'area in esame è collocata in area produttiva, l'ambito territoriale da considerare nella descrizione dello stato dell'ambiente e dell'analisi degli impatti interesserà la zona circostante.

Le componenti ed i fattori ambientali analizzati al fine di definire la qualità dell'ambiente nell'ambito territoriale interessato dalla nuova attività sono così definiti:

- *Atmosfera*: clima, qualità dell'aria;
- *Ambiente idrico*: acque superficiali e sotterranee;
- *Suolo e sottosuolo*: morfologia e geomorfologia, geologia e pedologia;
- *Ambiente naturale*: vegetazione, fauna e paesaggio;
- *Viabilità*;
- *Agenti fisici*: rumore.

L'analisi e la caratterizzazione delle componenti e dei fattori ambientali coinvolti sono svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia di intervento proposto e le peculiarità dell'ambiente interessato, come stabilito dalla normativa vigente.

3.4. Atmosfera

3.4.1. Qualità dell'aria

Nel Veneto il contributo maggiore alle emissioni in atmosfera deriva dall'uso di combustibili fossili e dei loro derivati, in particolare nel settore dei trasporti su strada e nella produzione di energia elettrica, nell'industria e nel terziario.

Il loro apporto risulta diversificato a seconda dell'inquinante preso in considerazione.

Dall'analisi dei dati relativi alle emissioni regionali circa il 95% degli ossidi di zolfo (SO_x), il 39% degli ossidi di azoto (NO_x) ed il 44% delle polveri fini (PM10) immesse nell'atmosfera sono rilasciati da impianti di combustione alimentati con combustibili fossili (centrali elettriche, caldaie industriali ed impianti di riscaldamento).

Circa il 79% del monossido di carbonio (CO), il 60% degli ossidi di azoto (NO_x), il 42% dei composti organici volatili non metanici (COVNM) ed il 42% delle polveri fini (PM10) sono invece rilasciati dal trasporto stradale (soprattutto traffico pesante) o dalle altre sorgenti mobili.


Anche nel Comune di Castelgomberto l'inquinamento atmosferico è dovuto principalmente a sorgenti di tipo antropico, come le emissioni da attività industriali, quelle da traffico e quelle da riscaldamento degli edifici.

All'interno del territorio comunale non ci sono centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria, ma una mobile è stata collocata nel 2006 a Trissino in via Stazione, dove sono presenti il depuratore consortile e attività conciarie le cui emissioni davano luogo a continue lamentele e proteste dei residenti in zona.

I composti rilevati, tipici nel settore della concia, sono stati: idrogeno solforato, benzene, toluene, etilbenzene, xileni.

I due inquinanti di prevalente interesse, nell'area della concia, sono l'Idrogeno Solforato (H₂S) ed il Toluene (C₆H₅CH₃). L'unico riferimento legislativo disponibile riguarda l'Idrogeno Solforato, infatti il DPR 322 del 15/04/1971 fissava due limiti per le immissioni all'esterno dei "perimetri industriali": 100 µg/m³ con un tempo di mediazione di 30 minuti e 40 µg/m³ per un tempo di mediazione di 24 ore.

Figura 30: Risultati storici dei monitoraggi di Idrogeno Solforato (H₂S).



La zonizzazione regionale sulla qualità dell'aria, sulla base dei criteri individuati in Appendice I al Decreto Legislativo n. 155/2010, è stata redatta da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera, sostituendo quella precedente, che era stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006.

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal Decreto Legislativo n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Sono stati individuati i seguenti 5 agglomerati:


- Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) della Comunità Metropolitana di Padova;
- Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT).
- Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della Valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto della concia delle pelli;

Sulla base della meteorologia e della climatologia tipiche dell'area montuosa della regione e utilizzando la base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria, sono state quindi individuate le zone denominate:

- Bassa Pianura e Colli.
- Pianura e Capoluogo Bassa Pianura;
- Prealpi e Alpi;
- Val Belluna;

In Figura si riporta la suddivisione del territorio regionale nelle diverse zone individuate dal provvedimento regionale.

Figura 31: Zonizzazione regionale per la qualità dell'aria.



Il Comune di Castelgomberto è stato riclassificato nella zona “IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura”.

Nelle conclusioni della Relazione tecnica “Il Monitoraggio della Qualità dell'Aria effettuato dalle stazioni fisse Provincia di Vicenza Anno 2013 – 2014” si afferma che:

- I superamenti più rilevanti dei limiti e dei valori obiettivo previsti dal D.L.gs 155/2010 che si sono verificati nel 2013 in provincia di Vicenza riguardano il PM10 ed il PM2.5.
- L'ozono ha presentato in tutte le stazioni della provincia il superamento della soglia d'informazione.
- Le misure di PM10, biossido di azoto ed ozono sono state utilizzate per il calcolo dell'indice di qualità dell'aria (IQA) per le stazioni di Vicenza quartiere Italia, Vicenza Ferrovieri, che rappresentano l'area “agglomerato Vicenza” e per la stazione di Schio, che rappresenta l'area omogenea di “pianura e bassa pianura”.
- Gli indici di qualità dell'aria calcolati con i dati della stazione di Schio hanno dato luogo ad 1 giorno con giudizio di aria “pessima”, 9 giorni “scadente”, 82 giorni “mediocre”, 196 giorni “accettabile” e 49 giorni “buona”.
- Infine, presso la stazione fissa Montebello Vicentino si sono registrati picchi di concentrazione delle medie orarie di acido solfidrico anche superiori ai $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$, valore che non ha attualmente un riferimento normativo ma che rappresentava il limite orario previsto dal DPR 322/1971, ora abrogato.

3.4.2. *Clima*


Il clima della Provincia di Vicenza rientra nella tipologia mediterranea, ma presenta proprie peculiarità, perché l'azione mitigatrice delle acque mediterranee è contrastata da altre influenze, quali, in primo luogo, l'effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell'area centro-europea.

Mancano, infatti, alcune delle caratteristiche tipicamente mediterranee, quali l'inverno mite e la siccità estiva a causa dei frequenti temporali di tipo termo-convettivo; le estati sono calde e gli inverni relativamente freddi, con precipitazioni ripartite in modo abbastanza omogeneo lungo l'anno.

3.4.2.1 *Temperature*

Le figure seguenti riportano le distribuzioni dei valori medi annuali delle temperature, calcolate per il periodo di riferimento 1961-1990 e per il periodo 1995-1999. La distribuzione sul territorio evidenzia, in linea generale, la decrescita regolare della temperatura con la quota, seppure con qualche eccezione in cui si osservano scarti, tra località a parità di quota, dovuti a condizioni locali (aree della pedemontana, fondovalli, altopiani, ecc).

Figura 32: Distribuzione dei valori medi annui della temperatura media 1961-1990 e 1995-1999.



A Castelgomberto la media delle temperature annuali si attesta sui 12-13°.

I dati (cfr. http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2014_PREC.htm del Centro Meteorologico ARPAV di Teolo) riportati di seguito, riferiti alla stazione **Trissino** (la n. 146), mostrano l'andamento annuale nell'ultimo periodo:

| anno | min | med | max |
|------|------|------|------|
| 2010 | 9,5 | 13,2 | 17,5 |
| 2011 | 10,9 | 14,9 | 19,6 |
| 2012 | 10,5 | 14,6 | 19,2 |
| 2013 | 10,3 | 13,8 | 18,0 |
| 2014 | 11,0 | 14,5 | 18,5 |

min = media delle temp. minime dell'aria a 2 m
 med = media delle temp. medie dell'aria a 2 m
 max = media delle temp. massime dell'aria a 2 m

3.4.2.2 Precipitazioni

Nella Provincia di Vicenza la precipitazione media annua, considerando i dati del periodo 1961-90, varia da poco meno di 800 mm riscontrabili nella parte più meridionale della pianura fino ad oltre 2.000 nella zona di Recoaro.


L'andamento delle precipitazioni medie annuali si può ritenere crescente da Sud a Nord, almeno fino al primo ostacolo orografico costituito dalla fascia prealpina; nella pianura, infatti, via via che ci si sposta verso Nord si passa dai circa 800 mm medi annui riscontrabili a Noventa Vicentina fino ai 1.200 di Bassano del Grappa.

La variazione è di circa 400-500 mm annui in circa 40-50 km di distanza lineare fra stazioni considerabili ancora di pianura.

Alla relativa uniformità della pianura, si contrappone una notevole variabilità riscontrabile nella fascia pedemontana e montana.

Nel Comune di Castelgomberto le precipitazioni medie annue si attestano sui 1200-1300 mm per il periodo 1961-1990 e sui 1100 mm per il periodo 1992-2001.


Figura 33: Distribuzione delle precipitazioni medie annuali per il periodo 1961-1990 e per il periodo 1992-2001.



Nel periodo 1992-2012, più piovoso, le precipitazioni medie annuali, calcolate sull'intero territorio regionale, evidenziano precipitazioni sopra la media sulla montagna veneta centro orientale, ed in particolare sull'area Dolomitica nord orientale dove sono caduti anche 300-350 mm oltre la media, e precipitazioni nettamente inferiori alla media su Costa, Pianura centrale e Polesine orientale dove sono caduti anche 150-250 mm meno della media.

Ne consegue che per la zona di Castelgomberto la situazione non è sostanzialmente variata.

Figura 34: Precipitazioni annuali nel periodo 1992-2012 (medie calcolate sull'intero territorio regionale).



I dati (cfr. http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2014_PREC.htm del Centro Meteorologico ARPAV di Teolo) riportati di seguito, riferiti alla stazione **Trissino** (la n. 146), mostrano l'andamento annuale nell'ultimo periodo:

| anno | mm | giorni piovosi |
|------|--------|----------------|
| 2010 | 2134,6 | 115 |
| 2011 | 1132,4 | 78 |
| 2012 | 1220,2 | 82 |
| 2013 | 1548,4 | 122 |
| 2014 | 2270,2 | 141 |

mm = precipitazione annua totale in mm

Per quanto riguarda gli eventi pluviometrici intensi, ARPAV ha elaborato i dati delle serie storiche dal 1956 al 1994 di precipitazione di massima intensità per le durate di 1 ora e 1 giorno.

Figura 35: *Precipitazioni di massima intensità di durata 1 giorno con tempi di ritorno di 10 anni e 50 anni.*






Figura 36: Precipitazioni di massima intensità di durata 1 ora con tempi di ritorno di 10 anni e 50 anni.



Le zone con elevate intensità orarie di precipitazione interessano per lo più i territori più occidentali delle Prealpi e le zone orientali della pianura e della pedemontana, all’imbocco della Valsugana, mentre a Castelgomberto l'intensità oraria di precipitazione presenta valori più bassi.

Altri dati, pubblicati in “EVENTI METEOROLOGICI ESTREMI - Dati e valutazioni sulla radicalizzazione del clima in Veneto“ a cura del Consiglio regionale del Veneto del settembre 2012, indicano per la zona di Castelgomberto valori di circa 35-40 mm in 15 minuti.

Figura 37: Massime precipitazioni della durata di 15 minuti nel periodo 1992-2009.



3.4.2.3 Venti

Il fondovalle dell'Agno, dato l'orientamento generale e la relativa altitudine dei rilievi che lo racchiudono a Nord, si può considerare in generale abbastanza protetto dalle masse d'aria fredda invernali, di provenienza continentale.

Dato che la velocità e la direzione del vento influenzano notevolmente la dispersione degli inquinanti nell'aria, è importante conoscere anche questi dati.

Non ci sono dati anemometrici ARPAV relativi alla zona di Castelgomberto, ma sono state assunte informazioni fornite da una stazione meteo privata situata in paese e reperibili nel sito <http://livemeteo.it>. I valori medi dell'ultimo quinquennio 2010-2014 sono:

| Anno | provenienza | velocità m/s |
|------|-------------|--------------|
| | da settore | |
| 2010 | NW | 0,53 |
| 2011 | NW | 0,44 |
| 2012 | NW | 0,47 |
| 2013 | NW | 0,39 |
| 2014 | NW | 0,31 |


È possibile affermare che la direzione dei venti segue l'andamento vallivo e che le velocità sono relativamente basse.

Nel regime dei venti prevalenti non vanno poi trascurati gli effetti dell'alternarsi delle brezze di monte e di valle, che, provocando un energico rimescolamento degli strati inferiori dell'atmosfera, provocano un'attenuazione delle escursioni termiche.

3.5. Ambiente idrico


Il comune di Castelgomberto rientra all'interno del bacino a valenza nazionale del Brenta-Bacchiglione (N003), sottobacino Agno-Guà-Fratta-Gorzone (02):

Figura 38: Corsi d'acqua superficiali.



La zona di fondovalle di Castelgomberto è interessata da torrenti e rogge, che attraversano il territorio in direzione prevalente valliva, e da una rete minore di canali irrigui di collegamento:

Figura 39: Corsi d'acqua superficiali.



Nelle vicinanze dell'area in esame scorrono il T. Poscola ed il Rio Poscoletta; il primo si origina alle pendici del monte Faedo e scorre lungo la valle fino a Trissino, dove entra nella pianura per poi sfociare nel F. Guà. La lunghezza complessiva del corso d'acqua è di 17 km. Nel tratto pedecollinare la tipologia ambientale è tipicamente torrentizia, con substrato ciottoloso-ghiaioso e portata ridotta (meno di 100 l/s).

La qualità delle acque è decisamente buona nella zona pedecollinare fino a monte di Castelgomberto ma poi gli scarichi civili degli insediamenti urbani e l'afflusso di grossi depuratori industriali causano un netto peggioramento dell'ambiente acquatico. A valle di S. Vitale la qualità biologica delle acque è già pessima e così si mantiene fino alla confluenza.

Il Rio Poscoletta è un corso d'acqua di interesse locale, con una lunghezza di appena 1,26 km, con origine a Crosara di Cereda e sbocco nel T. Poscola.

Figura 40: Il Rio Poscoletta.



I due corsi d'acqua figurano nell'elenco delle acque di Castelgomberto (Consorzio di Bonifica Riviera Berica), ma soltanto il Poscola è vincolato ai sensi della ex L. 431/85.

Figura 41: Corsi d'acqua della zona.

| N° ordine | N° Edizione PGDTR | Denominazione Corso d'acqua | Territori Comunali Interessati | Località Origine | Mezzo | Estesa ml. | C.T.R. (L.19.009) | Elenco Acque Pubbliche | Vincita Legge Galasso | Stato |
|-----------|-------------------|-----------------------------|---|---------------------------|----------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 40 | 28 | Roggia Molini | Trissino-Castelgomberto-Cornedo | Spagnolo | Poscola | 12.200 | 123.010.103.130 | 14 | si | autorizzabile |
| 41 | 21 | Roggia dei Leccia | Castelgomberto-Cornedo-Vicentino | Spagnolo | Poscola | 8.800 | 123.010.103.130 | 13 | | autorizzabile |
| 50 | 24 | Poscola | M. di Mag. - Trissino-Castelgomberto-Cornedo V. | M. Prigo | Tonete Agna | 15.200 | 103.130-125.030-125.030 | 13 | si | autorizzabile |
| 52 | 31 | Roggia Cauris | Trissino-Castelgomberto | Roggia Molini - Coma Piza | Roggia Molini | 3.800 | 123.010 | | | autorizzabile |
| 54 | | Roggia Marotta | Castelgomberto | R. Leccia | Poscola | 3.200 | 123.010 | | | autorizzabile |
| 55 | | Poscolatta | Cornedo-Castelgomberto | Creata di Cornedo | Poscola | 1.800 | 123.010.103.130 | | | autorizzabile |
| 56 | | Vale Madonna | Cornedo-Castelgomberto | Fresata Biosa | Poscolatta | 1.100 | 103.130 | | | autorizzabile |
| 57 | | Vale Vigantola | Cornedo-Castelgomberto | Masolazzo | Poscolatta | 1.000 | 103.130 | | | autorizzabile |
| 58 | | Vale Rota | Castelgomberto | Casimelli | Poscola | 1.000 | 103.130 | | | autorizzabile |
| 59 | | Ris. Mezzarilla | Castelgomberto | Primo | Poscola | 800 | 123.010 | | | autorizzabile |
| 61 | 70 | Date | Trissino-Castelgomberto | Montepiù | Frasca Rotonda | 14.100 | 123.020-103.130-125.080 | 113 | si | autorizzabile |
| 64 | | Ville del Basso | Castelgomberto | Calero | Date | 1.000 | 103.130-125.030 | | | autorizzabile |


(tratta da <http://www.rivieraiberica.veneto.it/ita/Concessioni/castelgomberto.htm>)

Dal punto di vista idrogeologico, vale a dire delle acque sotterranee, i depositi alluvionali del fondovalle sono costituiti in prevalenza da ghiaie e sabbie, con percentuali di materiali fini comprese tra il 4% ed il 17%. Presentano spessori che, in alcuni punti, superano il centinaio di metri e sono sostenuti dal substrato roccioso.

Sono molto permeabili ed alloggiano, perciò, un acquifero indifferenziato, molto ricco e perciò sfruttato anche a scopo idropotabile. La falda è quindi di natura freatica, essendo libera di oscillare con la sua superficie superiore, secondo il regime di alimentazione.

Nell'area in esame la falda si trova mediamente oltre una decina di metri di profondità dal piano campagna (vedi figura alla pagina seguente), anche se livelli idrici di minor importanza possono essere presenti subsuperficialmente, a 1 o 2 m dal piano campagna, per la presenza di livelli argilloso-limosi che confinano la falda più abbondante.


Figura 42: Carta idrogeologica generale.



(ns rifacimento da Antonelli, Mari "Carta della vulnerabilità naturale" – 1983)

Le acque sotterranee vengono utilizzate a scopo potabile, emunte da pozzi pubblici situati ad una buona distanza di sicurezza dalla zona industriale e, comunque, fuori delle loro aree di cattura (vedi figura alla pagina seguente).

Figura 43: Pozzi di attingimento idropotabile pubblici e loro aree di cattura.




(estratto da <http://geoportale.provincia.vicenza.it/>)

3.6. Suolo e sottosuolo

Dal punto di vista morfologico, la vasta zona in cui ricadono i terreni in esame è pianeggiante, appartenendo al fondovalle del T. Agno; mancano elementi morfologici naturali di risalto, mentre sono diffusi quelli antropici, come argini, cave e discariche.

Il sito in esame, un capannone in zona industriale, è situato a quote intorno ai 150 m s.l.m. e la pendenza è inferiore all'1% verso S.

Figura 44: Carta geomorfologica.




(estratto da Carta delle Unità Geomorfologiche della Regione Veneto)

I depositi di fondovalle sono in gran parte costituiti da alluvioni, e in particolare alluvioni grossolane, deposti dal T. Agno e dai suoi affluenti, primi tra tutti il Poscola, l'Arpega ed il Restena, quando la vecchia conoide dell'Adige deve aver sbarrato lo sbocco delle valli che scendono dai Lessini.

I corsi d'acqua, liberi di divagare ampiamente al di sopra dell'antica barriera costruita dalle antiche alluvioni fluvio-glaciali, hanno così trasportato e depositato materiali sciolti di pezzatura variabile dalle ghiaie alle sabbie, fino ai limi ed alle argille. La natura litologica dei sedimenti è perlopiù calcarea, di colore chiaro, dolomitica e riolitica.

Figura 45: Carta geologica.




(estratto da Carta Geologica del Veneto in scala originaria 1:250.000)

Dato il carattere interno e secondario della valletta in cui sorge l'impianto in esame, i depositi alluvionali sono qui costituiti da argille e limi, che a partire da circa 15-20 m di profondità, sono intercalati con sabbie e sabbie ghiaiose.

La Carta dei suoli della Regione Veneto, qui sotto in parte riprodotta, assegna la zona alle seguenti categorie:

Figura 46: Carta dei suoli.



Soil Region: 18.8 – Cambisol-Luvisol-Region con Fluvisols, Calcisols, Vertisols, Gleysols (Arenosols e Histosols) della pianura Padano-Veneta. Materiale parentale: depositi alluvionali e glaciali quaternari.

Provincia di suoli: AR – Alta pianura recente, ghiaiosa e calcarea, costituita da conoidi e terrazzi dei fiumi alpini e secondariamente da piane alluvionali dei torrenti prealpini (Olocene).

Sistema di suoli: AR2 – Suoli su conoidi e superfici terrazzate dei torrenti prealpini, formati da materiali misti (ghiaie e materiali fini), da poco a estremamente calcarei.


Unità cartografica: AR2.1 – Riempimenti vallivi e conoidi, con depositi fini derivanti da rocce di origine vulcanica (basalti), non o scarsamente calcarei, subpianeggianti (0,1-3% di pendenza).

L'uso di questi suoli è prevalentemente a vigneto, seminativo e a prato, dove non sono stati urbanizzati, come nel caso in esame (zona industriale).

3.7. Ambiente naturale

L'area in esame si inserisce all'interno di una zona industriale situata tra i centri abitati di Castelgomberto e Cornedo: l'ambiente naturale circostante, perciò, è fortemente compromesso dall'intervento umano, e non solo per le opere strutturali ed infrastrutturali realizzate, ma anche per le trasformazioni delle aree agricole, impoverite della loro originaria naturalità e diversità dall'affermarsi una meccanizzazione ed industrializzazione delle colture.

Figura 47: Vista satellitare della zona in esame.



L'area posta a ridosso delle ultime propaggini dei Lessini vicentini, è un classico esempio delle trasformazioni che hanno interessato in questi ultimi anni l'ambiente agricolo di fondovalle.

L'urbanizzazione diffusa sul territorio e l'agricoltura intensiva hanno, infatti, fortemente compromesso dal punto di vista ambientale la pianura vicentina: la qualità dei corsi d'acqua è continuamente insidiata dagli scarichi di reflui industriali e civili, i suoli si impoveriscono e subiscono l'aggressione chimica dei moderni metodi agricoli o vengono cementificati e resi impermeabili, con conseguenti problematiche idrauliche.

Lungo i corsi d'acqua è diffusa la robinia (*Robinia pseudoacacia*), favorita dagli interventi antropici, cui si associano le specie tipiche della zona quali i Salici (*Salix spp.*), gli Ontani (*Alnus spp.*) e i Pioppi (*Populus spp.*).

Nelle aree pianeggianti dedicate all'agricoltura, prevale il seminativo specializzato, condotto su piccole aziende a carattere familiare e scarsa risulta la dotazione di siepi ed alberature.

Dal punto di vista faunistico, l'urbanizzazione estensiva e l'estrema semplificazione degli ambienti coltivati, hanno drasticamente ridotto le potenzialità delle aree di pianura ed hanno condizionano la possibilità di raggiungere densità elevate delle specie stanziali tipiche.

In definitiva si può affermare che l'area in cui sorge il capannone della Ditta Ecoservice Metalli srl, posta all'interno di una zona industriale di recente edificazione, rappresenta un caso emblematico delle trasformazioni che hanno interessato vaste zone del territorio agricolo della Provincia di Vicenza, che hanno comportato il conseguente sviluppo di opere strutturali ed infrastrutturali, quali ad esempio il nuovo tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta il cui tracciato si posiziona a circa 280 m dal sito in oggetto.

Figura 48: Vista del Rio Poscoletta.




Figura 49: Vista del Rio Poscola.



3.7.1. Rapporto con i Siti Natura 2000


I siti della “Rete Natura 2000” della provincia di Vicenza sono:

Figura 50: Siti Natura 2000 della Provincia di Vicenza.



Il sito della “Rete Natura 2000” più vicino all'area oggetto di studio è il SIC IT3220039 Biotopo “Le Poscole”, che dista circa 80 m.

Figura 51: Sito Natura 2000.



Considerato il contesto di zona industriale, la preesistenza del capannone e la tipologia delle attività che vi saranno svolte, la realizzazione di quanto previsto non si ritiene che potrà interferire con il Sito Natura 2000 già citato, in quanto:

- non comporta perdita di superficie del SIC,
- non comporta frammentazione o perturbazione dello stesso,
- non modifica la qualità delle risorse ambientali del SIC,
- non genera impatti da traffico nel SIC.



Nella zona industriale è previsto il passaggio della nuova Pedemontana Veneta.

3.9. Rumore

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Castelgomberto ha classificato l'area ove sorge il capannone della Ecoservice Metalli come area prevalentemente industriale (classe acustica V).

Il D.P.C.M. 14/11/1997 ha fissato i valori limite da applicare alle sorgenti sonore in base alla zona in cui ricade la sorgente, in particolare la tabella C del citato decreto fissa i valori limite assoluti di emissione e di immissione nell'ambiente esterno.

I valori limite di emissione da applicare in base alla zona in cui ricade la sorgente, sono pertanto di 65 e 60 dB(A) per il periodo diurno e di 55 e 60 dB(A) per il periodo notturno, mentre quelli di immissione sono di 70 e 65 dB(A) per il periodo diurno e di 60 e 55 dB(A) per il periodo notturno.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

4.1. Descrizione del sito

L'area ove dovrebbe sorgere realizzato l'impianto è situata all'interno di una zona produttiva di recente realizzazione.

L'attività di recupero verrà svolta interamente all'interno del capannone, compresi gli stoccaggi, in modo che i rifiuti non possano venire dilavati dalle acque meteoriche.

4.2. L'attività di recupero

Nell'impianto si prevede che potranno essere conferite **80 ton** di rifiuti al giorno, per un totale di **20.000 ton/anno** (su 250 giorni anno).

Le attività di recupero previste sono le seguenti:

- l'operazione di messa in riserva, **R13**, che prevede che il rifiuto in ingresso venga messo in stoccaggio prima di essere avviato a recupero nell'impianto stesso o in un altro impianto di recupero;
- l'operazione **R12** "scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11", intesa come pretrattamento costituito da selezione, separazione, cernita, adeguamento delle dimensioni e miscelazione/accorpamento;
- l'operazione **R4** che riguarda il recupero degli scarti metallici, ferrosi e non ferrosi.

Per lo svolgimento dell'attività di recupero **R4**, riguardante gli scarti metallici, ferrosi e non ferrosi, la Ditta adotterà:

- il Reg. (CE) 2011/333 del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, per i rottami di ferro, acciaio e alluminio. Tale operazione consentirà di ottenere, alla fine del processo di recupero, materia prima secondaria da conferire direttamente alle fonderie;
- il Reg. UE 715/2013 per i rifiuti in rame;
- il D.M. 5/02/1998 e succ. mod. e int. per i metalli non ferrosi (esclusi l'alluminio e il rame).

I codici CER che potranno essere ritirati dall'impianto, suddivisi per tipologia, sono i seguenti:

| Zona | MATERIALE | CODICE C.E.R. | DEFINIZIONE CODICI CER |
|------|---|---------------|---|
| A | METALLI FERROSI | 10 02 10 | scaglie di laminazione |
| | | 10 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti (esclusiva-mente ferro, e acciaio) |
| | | 12 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti (esclusiva-mente ferro, e acciaio) |
| | | 15 01 04 | imballaggi metallici |
| | | 16 01 17 | metalli ferrosi |
| | | 17 04 05 | ferro e acciaio |
| | | 19 01 02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti |
| | | 19 10 01 | rifiuti di ferro e acciaio |
| | | 19 12 02 | metalli ferrosi |
| B | METALLI NON FERROSI | 10 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | 11 05 01 | zinco solido |
| | | 11 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | 12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
| | | 12 01 04 | polveri e particolato di materiali non ferrosi |
| | | 12 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | 15 01 04 | imballaggi metallici |
| | | 16 01 18 | metalli non ferrosi (esclusi alluminio e rame) |
| | | 17 04 01 | rame bronzo ottone (escluso rame) |
| | | 17 04 03 | piombo |
| | | 17 04 04 | zinco |
| | | 17 04 06 | stagno |
| | | 17 04 07 | metalli misti |
| | | 19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi (esclusi alluminio e rame) |
| | | 19 12 03 | metalli non ferrosi (esclusi alluminio e rame) |
| | | 20 01 40 | metallo |
| B | METALLI NON FERROSI | 16 01 18 | metalli non ferrosi (alluminio e rame) |
| | | 17 04 01 | rame bronzo ottone (rame) |
| | | 17 04 02 | alluminio |
| | | 19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi (alluminio e rame) |
| | | 19 12 03 | metalli non ferrosi (alluminio e rame) |
| D | TORNITURA DI METALLI FERROSI | 12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi |
| | | 12 01 02 | polveri e particolato di materiali ferrosi |
| | TORNITURA DI METALLI NON FERROSI | 12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
| | | 12 01 04 | polveri e particolato di materiali non ferrosi |

| | | | |
|---|---------------------------|----------|--|
| E | APPARECCHIATURE FUORI USO | 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 13* |
| | | 16 02 16 | |
| | | 20 01 36 | |
| F | RAME BRONZO OTTONE | 17 04 01 | rame bronzo ottone |
| G | CAVI | 16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 |
| | | 17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410* |
| H | IMBALLAGGI | 15 01 01 | imballaggi in carta e cartone |
| | | 15 01 02 | imballaggi in plastica |
| | | 15 01 03 | imballaggi in legno |
| | | 15 01 05 | imballaggi in materiali compositi |
| | | 15 01 06 | imballaggi in materiali misti |
| | | 15 01 07 | imballaggi in vetro |
| | | 15 01 09 | imballaggi in materiale tessile |

4.3. Modalità di gestione

4.3.1. Applicazione dei Regolamenti UE per il recupero degli scarti metallici

L'operazione R4 di recupero degli scarti metallici di ferro, acciaio, alluminio e rame, avverrà mediante l'applicazione dei seguenti Regolamenti:

- il Reg. UE 2011/333 del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, per i rottami di ferro, acciaio e alluminio. Tale operazione consentirà di ottenere, alla fine del processo di recupero, materia prima secondaria da conferire direttamente alle fonderie;
- il Reg. UE 715/2013 per i rifiuti in rame.

Per tali attività di recupero verrà predisposto uno specifico Manuale delle procedure di Gestione Qualità, finalizzato all'accertamento della cessazione di qualifica di rifiuto da parte dei rottami ferrosi e di quelli in alluminio e rame.

Il manuale sarà articolato nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica dell'azienda;
- Scopo e campo di applicazione;

- Riferimenti normativi;
- Personale e responsabilità;
- Procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami ferrosi;
- Procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto per l'alluminio;
- Procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto per il rame;
- Monitoraggio.

Al manuale saranno allegate le seguenti schede di verifica:

- Personale incaricato delle procedure
- Formazione del personale
- Check list operazioni di recupero (ferro, acciaio, alluminio, rame)
- Check list caratteristiche materiali in uscita (ferro, acciaio, alluminio, rame)
- Check list monitoraggio (ferro, acciaio, alluminio, rame)
- Dichiarazione di conformità (ferro, acciaio, alluminio, rame)
- Questionario soddisfazione clienti
- Statistica soddisfazione clienti

4.3.2. Controllo Radiometrico

Il controllo radiometrico sui rifiuti verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs 230/95 e succ. mod. e int..

In particolare:

- il controllo radiometrico sarà eseguito, per quanto riguarda i carichi di metalli ferrosi e non ferrosi, sia sui rifiuti in ingresso che su quelli in uscita;
- al momento dell'avvio all'esercizio verrà conferito un apposito incarico ad un esperto qualificato di II o III grado;
- l'esperto qualificato redigerà una procedura relativa alla gestione e alle modalità con cui verranno effettuati i controlli radiometrici (sia in situazioni di normale funzionamento che nei casi in cui venga rilevata la presenza di una anomalia che nei casi in cui l'anomalia venga confermata) evidenziando:
 - la strumentazione portatile da utilizzare (sensibilità, range energetico, taratura,);
 - le modalità con cui saranno effettuati i controlli;
 - la periodicità dei controlli della strumentazione;
 - l'area/le aree, opportunamente delimitate e segnalate, dedicate alla sosta temporanea dei mezzi che hanno evidenziato una anomalia e allo stoccaggio temporaneo dei materiali radioattivi eventualmente rinvenuti;

- la definizione delle procedure di gestione finalizzate allo smaltimento dei materiali contaminati;
- i modelli da utilizzare per la registrazione delle misure effettuate e il modello di comunicazione da inviare agli Enti competenti a seguito di esito positivo del controllo radiometrico;
- l'attestazione periodica dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato;
- le modalità di revisione delle modalità di controllo.

5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE

La nuova attività della ditta Ecoservice Metalli srl riguarda operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, da svolgersi in procedura ordinaria, di potenzialità superiore alle 10 t/g.

Trattandosi di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, anche se completamente all'interno di un capannone esistente, sono state comunque valutati i potenziali impatti che si potrebbero generare nei confronti delle principali componenti ambientali.

Le componenti ambientali interessate potrebbero essere una o più tra le seguenti:

- atmosfera, in relazione alle emissioni prodotte;
- acque superficiali;
- acque sotterranee;
- suolo e sottosuolo;
- ecosistemi;
- paesaggio;
- viabilità;
- rumore.

Di seguito vengono descritti i potenziali impatti che l'esercizio dell'impianto in esame potrebbe produrre e le azioni di mitigazione previste.

5.1. Atmosfera

Il potenziale impatto sull'atmosfera prodotto da attività produttive è legato alle eventuali emissioni prodotte nel corso dei processi di lavorazione, che, in genere, vengono aspirate e convogliate all'esterno tramite uno o più camini.

L'attività di recupero della ditta Ecoservice Metalli srl non genera emissioni in atmosfera di questo tipo.

Per quanto riguarda, invece, le emissioni diffuse, cioè la polverosità, si ritiene poco significativa la loro formazione, data la natura dei rifiuti trattati. Anche le "Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99" trattando la gestione dei rifiuti, al punto E.3.3 Emissioni e produzioni di rifiuti, nella tabella 10 riconosce che gli impianti di trattamento dei rifiuti possono avere le seguenti emissioni:

| Tipo di impianto | emissioni (di polveri) |
|--|---|
| Impianti per la selezione del multimateriale | |
| Impianti per la selezione della carta | concentrate allo scarico e diffuse durante la selezione |
| Impianti per la selezione della plastica | concentrate allo scarico |
| Piattaforme per la selezione degli ingombranti | in fase di scarico |

Nel caso in esame la fase di scarico avviene all'interno del capannone, i cui portoni di accesso vengono tenuti aperti proprio per consentire l'entrata/uscita degli automezzi, assicurando così un buon ricambio dell'aria.

Oltre alle azioni sopra descritte, potranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione per il contenimento della emissioni di polveri:

- contenimento della velocità di transito all'interno delle aree di lavorazione;
- riduzione quanto più possibile dell'altezza di caduta del materiale nei cassoni;
- copertura dei cumuli con teli durante i periodi particolarmente ventosi e siccitosi;
- copertura dei camion mediante teloni;
- organizzazione di un layout d'impianto in grado di ottimizzare le movimentazioni di materiali e mezzi all'interno dell'area.

5.2. Acque superficiali

Il potenziale impatto sulle acque superficiali, prodotto da una attività di recupero di rifiuti non pericolosi, è legato allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali ove vengono stoccati i rifiuti che, senza particolari opere di mitigazione, potrebbero comportare il superamento di parametri quali i solidi in sospensione.

Nel caso specifico tale tipo di impatto non risulta possibile in quanto i rifiuti trattati sono solidi e l'attività di recupero avviene esclusivamente all'interno di un capannone.

All'esterno non viene effettuata nessuna attività di recupero e nemmeno di stoccaggio.

5.3. Suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Il potenziale impatto prodotto da un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi sul suolo, sul sottosuolo e sulle acque sotterranee è legato alla formazione di acque di dilavamento.

Senza particolari opere di mitigazione, le acque di dilavamento dei rifiuti potrebbero infiltrarsi nel suolo e da qui raggiungere le acque sotterranee.

Nel caso specifico tale tipo di impatto non risulta possibile, in quanto i rifiuti trattati sono solidi e l'attività di recupero avviene esclusivamente all'interno di un capannone.

Nel piazzale esterno non viene effettuata nessuna attività di recupero e nemmeno di stoccaggio.

5.4. Ecosistemi

Il potenziale impatto sugli ecosistemi, prodotto da un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, è legato al disturbo che l'attività potrebbe creare nei confronti degli ambienti naturali più vicini.

Da questo punto di vista va segnalato che l'area ove sorge l'attività di recupero si presenta già oggi decisamente modificata dalla presenza delle numerose attività umane presenti nella zona: siamo infatti all'interno di una zona industriale.

La nuova attività non comporta sottrazione di suolo naturale, in quanto si svolge in un capannone già esistente.

Inoltre, come già specificato nel paragrafo 3.7.1, l'attività non potrà esercitare impatti significativi sul Sito Natura 2000 più vicino.

5.5. Paesaggio

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, l'impianto di recupero è situato in un capannone esistente, in un'area interna alla zona industriale del Comune di Castelgomberto, in un territorio fortemente modificato dalla presenza di numerose attività artigianali ed industriali rappresentata da capannoni di varie forme e dimensioni.


Stante la situazione descritta, l'attività di recupero svolta risulta scarsamente visibile dalla viabilità ordinaria e non produce modifiche o impatti sul paesaggio del territorio circostante.

5.6. Viabilità

L'area in cui è previsto l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, si colloca all'interno della zona industriale del Comune di Castelgomberto.

L'accesso alla zona industriale avviene svoltando dalla Strada Provinciale "Priabona" (SP124), che collega Cornedo a Malo, in via Cengelle.

Figura 54: Strade di accesso all'impianto.



Le problematiche della viabilità della Valle dell'Agno sono la promiscuità delle categorie di traffico, l'eccessiva portata di traffico (1.800 veicoli/ora contro i 600 veicoli/ora massimi supportabili per l'attuale infrastruttura), la presenza di un elevato numero di accessi e di incroci a raso, la mancanza di adeguati margini stradali, l'assenza di strutture dedicate al traffico ciclopedonale e sosta separata dalla carreggiata, l'attraversamento dei centri abitati, con conseguente inquinamento atmosferico e acustico, l'elevato numero di incidenti stradali, la crescita non coordinata delle zone produttive tra i comuni limitrofi.

Nella zona industriale è previsto il passaggio della nuova Pedemontana Veneta, che comporterà un effetto rilevante sulla viabilità anche lungo la SP124: la presenza dell'infrastruttura a pedaggio, affiancata dalle complanari, comporterà infatti a una riduzione dei carichi veicolari sulla viabilità esistente.

5.6.1. Stima dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto in progetto

Il flusso di mezzi pesanti in entrata ed in uscita all'impianto in progetto è stato stimato a partire dai quantitativi di rifiuti che possono essere conferiti giornalmente all'impianto e dalla capacità massima giornaliera di trattamento dei rifiuti presso l'impianto stesso.

A titolo cautelativo si è quindi utilizzato il dato relativo alla potenzialità dell'impianto, ossia il caso in cui l'impianto operi a pieno regime e in cui sono state ipotizzate, in riferimento al dimensionamento dell'impianto, le seguenti capacità di accettazione e trattamento rifiuti:

- a) Massimo conferimento giornaliero di rifiuti (rifiuti in ingresso): 80 t/g;
- b) Quantità massima di rifiuti trattabili al giorno (rifiuti in uscita): 80 t/g.

Per stimare il numero di mezzi che conferiscono i rifiuti all'impianto o che trasferiscono i rifiuti dall'impianto verso altre destinazioni, è necessario fare riferimento alla composizione dei rifiuti e al relativo peso specifico.

Si è quindi rapportato il quantitativo dei rifiuti in ingresso e in uscita all'impianto (pari in entrambi i casi a 80 t/g), al quantitativo massimo di rifiuti stoccabili e alla sua composizione.

La quantità massima di rifiuti stoccabili presso l'impianto in progetto è pari a circa 415 t ed è così costituita:

- 1) 305 t di metalli (il 73,5%);
- 2) 110 t di "altro" (il 26,5%).

La prima tipologia è composta da rifiuti ad elevato peso specifico, per cui gli automezzi che le trasportano conferiscono mediamente carichi da 15-20 t l'uno, mentre l'ultima tipologia è di rifiuti "leggeri", trasportati in carichi da 5 t l'uno.

Rapportando le stesse percentuali al quantitativo massimo conferibile e trattabile presso l'impianto (pari a 80 t/giorno), risulta che circa il 73,5% (pari a 59 t) dei rifiuti in ingresso o in uscita è trasportato con carichi da 15-20 t l'uno, mentre il restante 26,5% (pari a 21 t) è trasportato con carichi da 5 t.

Il numero di mezzi pesanti necessari al trasporto dei rifiuti in ingresso o in uscita dall'impianto sarà quindi pari a 4 mezzi per carichi pesanti ($59 \text{ t} / 15 \text{ t} = 4$ mezzi) ed a 4 mezzi per carichi più leggeri ($21 \text{ t} / 5 \text{ t} = 4$ mezzi), per un totale di 8 mezzi al giorno.

Complessivamente risulta quindi che il flusso di mezzi pesanti generato dall'impianto in progetto sarà pari a 16 mezzi al giorno, 8 in entrata e 8 in uscita dall'impianto. Considerato che l'impianto sarà operativo 8 ore al giorno, si prevede quindi un flusso di mezzi pesanti durante i giorni feriali pari a circa 2 mezzi all'ora.

Dalla stima del flusso di mezzi pesanti in entrata ed in uscita dall'impianto (16 mezzi al giorno, pari a circa 2 mezzi all'ora) e considerate le caratteristiche delle infrastrutture

presenti e di progetto per accedere all'impianto, si ritiene che l'incidenza dell'impianto sulla viabilità esistente sia trascurabile.

5.7. Rumore

Come evidenziato dalla Relazione di Previsione dell'impatto acustico, allegata al presente studio, l'impatto acustico prodotto dalla nuova attività della ditta Ecoservice Metalli srl rispetta i limiti di emissione e di immissione acustica previsti per la zona ove è ubicato il ricettore più vicino (abitazione), che si trova in CLASSE III (Aree di tipo misto).

Stante la situazione descritta si ritiene che il progettato impianto della ditta Ecoservice Metalli srl non comporti impatto acustico nei confronti del ricettore sensibile più vicino.

5.8. Impatti sulla salute dei lavoratori e delle persone

Nella valutazione dei potenziali impatti che si potrebbero generare nei confronti delle principali componenti ambientali erano stati considerati:

- atmosfera, in relazione alle emissioni prodotte;
- acque superficiali;
- acque sotterranee;
- suolo e sottosuolo;
- ecosistemi;
- paesaggio;
- viabilità;
- rumore.

Tra queste, quelle con ripercussioni sulla salute dei lavoratori e delle persone sono l'atmosfera ed il rumore.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera prodotte dai processi di lavorazione, l'attività di recupero della ditta Ecoservice Metalli srl non genera emissioni in atmosfera di questo tipo.

Per quanto riguarda, invece, le emissioni diffuse, cioè la polverosità, si ritiene estremamente improbabile la loro formazione, in quanto i rifiuti polverulenti sono in genere quelli inerti,

qui non trattati.

Per quanto riguarda l'impatto acustico prodotto dalla nuova attività della ditta Ecoservice Metalli srl, in considerazione del fatto che l'attività di trattamento rifiuti verrà svolta esclusivamente all'interno del capannone esistente, risultano essere rispettati sia il limite di emissione che quello di immissione acustica previsti per la zona e per il ricettore più vicino.

Infine, l'attività svolta non è particolarmente pericolosa e la Ditta farà osservare tutte le norme in materia di sicurezza, sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi che verrà approntato non appena concluso l'iter autorizzativo.

5.9. Rischio di incidenti

In tutti gli stabilimenti artigiani ed industriali sono presenti attività e situazioni che potrebbero, in determinate circostanze, dare luogo a incidenti di varia natura e di diversa gravità, che coinvolgono strutture, macchinari, personale o semplicemente matrici ambientali.

L'impianto e le attività della ditta Ecoservice Metalli S.r.l. saranno oggetto di un percorso valutativo di analisi dei possibili rischi, da descrivere nel Documento di Valutazione dei Rischi.

I possibili rischi che saranno analizzati sono:

- tutti i rischi per la sicurezza legati agli ambienti di lavoro;
- tutti i rischi per la sicurezza legati alle attrezzature di lavoro, fisse, trasportabili, a motore o manuali;
- esposizione ad agenti chimici;
- scariche atmosferiche;
- incendio, presenza di sostanze combustibili, infiammabili e condizioni di innesco;
- esposizione al rumore;
- esposizione alle vibrazioni;
- illuminazione;
- carico di lavoro fisico, posture incongrue e sollevamento/spostamento di carichi;
- stress lavoro collegato;
- esposizione da videoterminali.

Per ciascun fattore di rischio individuato sarà valutato un livello di rischio, calcolato in base alla probabilità dell'evento negativo ed alla gravità del relativo danno, tenuto conto dell'attuazione di specifiche misure di prevenzione/protezione attuate dall'organizzazione, dalla regolare manutenzione degli impianti e dei macchinari, dai controlli effettuati e dalla formazione del personale coinvolto.

L'eliminazione e/o la riduzione del rischio saranno ottenuti attraverso le seguenti misure di tutela (da riportate per esteso nel Documento di Valutazione dei Rischi):

- misure di prevenzione: quelle misure che riducono il rischio diminuendo la probabilità che l'evento sfavorevole si realizzi;
- misure di protezione: quelle che riducono il rischio diminuendo l'entità dei danni che derivano dal verificarsi di un infortunio o dall'esposizione ad un fattore di rischio per la salute.

6. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

La Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto della Ditta Ecoservice Metalli Srl è stata condotta considerando i criteri di cui all'art.20 del D.Lgs152/2006, stabiliti nell'Allegato V alla parte II.

6.1. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi² sono state così valutate:

| • Dimensioni del progetto | | |
|----------------------------------|---|----|
| | <i>– Il progetto comporta un'occupazione dei terreni su vasta scala, lo sgombrò del terreno, sterri di ampie dimensioni e sbancamenti?</i> | No |
| | <i>– Il progetto comporta la modifica del reticolo di drenaggio (ivi compresi la costruzione di dighe, la deviazione di corsi d'acqua o un maggior rischio di inondazioni)?</i> | No |
| | <i>– Il progetto comporta l'impiego di molta manodopera?</i> | No |
| | <i>– Il progetto genererà un afflusso significativo di reddito nell'economia locale?</i> | No |
| | <i>– Il progetto modificherà le condizioni sanitarie?</i> | No |
| | <i>– Il progetto comporta attività quali il brillamento di mine, la palificazione di sostegno o altre simili?</i> | No |
| | <i>– La realizzazione o il funzionamento del progetto generano sostenuti volumi di traffico?</i> | No |
| | <i>– Il progetto verrà smantellato al termine di un periodo determinato?</i> | No |
| | <i>– Il progetto comporta il dragaggio, la rettificazione o l'intersezione dei corsi d'acqua?</i> | No |
| | <i>– Il progetto comporta la costruzione di strutture in mare?</i> | No |
| | <i>– Il progetto richiede la realizzazione di infrastrutture primarie, per assicurare l'approvvigionamento di energia, combustibile ed acqua?</i> | No |
| | <i>– Il progetto richiede la realizzazione di nuove strade, tratte ferroviarie o il ricorso a veicoli fuori strada?</i> | No |
| | <i>– Il progetto modifica le caratteristiche funzionali delle opere di cui costituisce la modifica o l'ampliamento?</i> | No |

² Si è utilizzata la lista di controllo proposta dalla DGRV 1624/1999.

| | | |
|---|---|------------------------------|
| • Cumulo con altri progetti | | |
| | – Il progetto può generare conflitti nell'uso delle risorse con altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione? | No |
| | – Le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici o nel sottosuolo possono cumularsi con le perturbazioni all'ambiente generate da altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione che insistono sulla stessa area? | No |
| • Utilizzazione delle risorse naturali | | |
| | – Il progetto richiederà apporti significativi in termini di energia, materiali o altre risorse? | No |
| | – Il progetto richiede consistenti apporti idrici? | No |
| | – Il progetto richiederà l'utilizzo di risorse non rinnovabili? | No |
| • Produzione dei rifiuti | | |
| | – Il progetto comporta l'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento all'aria aperta (per es. di residui di vegetazione o di materiali di costruzione)? | No |
| | – Il progetto comporta l'eliminazione di inerti, di strati di copertura o di rifiuti di attività minerarie? | No |
| | – Il progetto comporta l'eliminazione di rifiuti industriali o urbani? | Si |
| • Inquinamento e disturbi ambientali | | |
| | – Il progetto dà luogo ad emissioni in atmosfera generate dall'utilizzo del combustibile, dai processi di produzione, dalla manipolazione dei materiali, dalle attività di costruzione o da altre fonti? | No |
| | – Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche, incluse sostanze tossiche, in laghi o corsi d'acqua? | No |
| | – Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche, incluse sostanze tossiche, in aree costiere e marine? | No |
| | – Il progetto può provocare l'inquinamento dei suoli e delle acque di falda? | No |
| | – Il progetto provocherà l'immissione nell'ambiente di rumore? | Si entro i limiti |
| | – Il progetto provocherà l'immissione nell'ambiente di vibrazioni, luce, calore, odori o altre radiazioni? | No |
| | – Il progetto può dare luogo ad elementi di perturbazione dei processi geologici o geotecnici? | No |
| | – Il progetto altera i dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio sia dal punto di vista visivo, sia con riferimento agli aspetti storico-monumentali e culturali? | No |
| | – Il progetto può dar luogo a elementi di perturbazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche? | No |
| • Rischio di incidenti | | |
| | – La realizzazione del progetto comporta lo stoccaggio, la manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, tossiche, radioattive, cancerogene o mutagene)? | No |
| | – Il progetto, nella sua fase di funzionamento, genera campi elettromagnetici o altre radiazioni che possono influire sulla salute umana o su apparecchiature elettroniche vicine? | No |
| | – Il progetto comporta l'uso regolare di pesticidi e diserbanti? | No |

| | | |
|--------------------------------------|---|----|
| | – L'impianto può subire un guasto operativo tale da rendere insufficienti le normali misure di protezione ambientale? | No |
| | – Vi è il rischio di rilasci di sostanze nocive all'ambiente o di organismi geneticamente modificati? | No |
| • Localizzazione del progetto | | |
| | – Il progetto comporta modifiche significative dell'uso territoriale o della zonizzazione? | No |
| | – Il progetto comporta modifiche significative della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona? | No |
| | – Il progetto comporta modifiche della capacità di carico dell'ambiente naturale, e della qualità in generale? | No |

6.2. Localizzazione dell'impianto

Le caratteristiche dell'area ove è ubicato l'impianto sono state descritte nel precedente capitolo 3.

L'area geografica che può risentire degli impatti del progetto, identificati soprattutto nel rumore, è ristretta ad un ambito di un centinaio di metri.

La sensibilità ambientale di questa zona è da considerarsi bassa per le seguenti motivazioni:

- l'utilizzazione attuale e prevista della zona, che è di tipo produttivo;
- la scarsa ricchezza ambientale determinata dal fatto di essere interni ad una zona produttiva;
- il non rientrare in zone particolarmente sensibili, quali zone umide, costiere, montuose o forestali, riserve e parchi naturali, zone protette o di una qualche importanza storica, culturale, archeologica o agricola.

Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, la Relazione allegata alla dichiarazione di non assoggettabilità a VINCA dell'impianto ha descritto la localizzazione dell'impianto, l'attività svolta dalla Ditta ed il contesto ambientale in cui si inserisce, con particolare riguardo alla presenza e distanza dai Siti Natura 2000, SIC e ZPS.

Nelle conclusioni è stato affermato che

...considerato il contesto di zona produttiva di espansione di nuova realizzazione in cui l'impianto ricade, la tipologia delle attività che vi saranno svolte, e che le attività dell'impianto saranno svolte esclusivamente all'interno del capannone, si ritiene che l'attività, non possa interferire con i Siti Natura 2000 già citati, in quanto:

- non comporta perdita di superficie dei SIC,
- non comporta frammentazione o perturbazione degli stessi,
- non modifica la qualità delle risorse ambientali dei SIC,
- non genera impatti da traffico nei SIC.

La Relazione ha pertanto escluso il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della rete Natura 2000 connessi con l'insediamento dell'attività oggetto di valutazione.

6.3. Dati quantitativi dell'impianto

La potenzialità del nuovo impianto è la seguente:

| Capacità massima di rifiuti in stoccaggio (in t) | pericolosi | non pericolosi |
|--|------------|----------------|
| Rifiuti in messa in riserva (R13) | - | 415 |
| Rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto (1) | - | 50 |

(1) si intendono tutti i rifiuti ottenuti dalle operazioni R12, D13, D14 e i residui derivanti dalle operazioni di recupero da R1 a R11

| Capacità dell'impianto | pericolosi | non pericolosi |
|--|------------|----------------|
| Rifiuti ricevibili (2) all'impianto (t/giorno) | - | 80 |
| Rifiuti ricevibili all'impianto (t/anno) | - | 20.000 |
| Rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero (da R1 a R12) (t/g) | - | 80 |
| Rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero (da R1 a R12) (t/a) | - | 20.000 |

(2) si intende il quantitativo massimo di rifiuti che può entrare all'impianto, espresso in t/g e t/a

6.4. Descrizione degli impatti potenziali e delle relative mitigazioni

Il nuovo impianto non comporta la realizzazione di nuovi immobili, in quanto l'attività si svolgerà in un capannone esistente.

L'utilizzazione delle risorse naturali non è significativa, in quanto non vi è consumo di suolo naturale o agricolo (l'area ha già una destinazione urbanistica produttiva), di materiali e nemmeno di acqua.

Dal processo di recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi si ottiene materia prima secondaria da avviare alle fonderie con risparmio di materia prima proveniente da miniera.

La possibilità di inquinamento delle matrici ambientali da parte della nuova attività è poco probabile, sia per la natura dei materiali trattati (rifiuti secchi non polverulenti), sia per le misure preventive adottate (copertura e pavimentazione, pozzetti per la raccolta di eventuali sversamenti).

I disturbi ambientali, individuabili principalmente nel rumore, risultano comunque contenuti entro i limiti di legge.

Il rischio di incidenti è molto basso, sia per la tipologia delle sostanze trattate (rifiuti non pericolosi, solidi e non polverulenti), che per le attrezzature utilizzate, semplici e collaudate.

7. CONCLUSIONI

Il progetto oggetto della presente valutazione di assoggettabilità a VIA riguarda la realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi della Ditta Ecoservice Metalli S.r.l. a Castelgomberto (VI).

Le attività di recupero che si intendono attivare in procedura ordinaria riguardano le operazioni R13 (messa in riserva), R12 (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11), intesa come pretrattamento costituito da selezione, separazione, cernita, adeguamento delle dimensioni e miscelazione/accorpamento e R4 (recupero degli scarti metallici, ferrosi e non ferrosi).

Le attività di recupero riguardano le seguenti tipologie di rifiuti: metalli ferrosi e non ferrosi,.

Quelle di sola messa in riserva, invece, riguardano i RAEE e gli imballaggi in carta, plastica, legno, vetro e materiale tessile.

Non è necessario realizzare nessun tipo di opera civile; verranno solamente posizionati dei separatori in c.a. del tipo new-jersey al fine di distinguere le diverse zone di stoccaggio.

Le attrezzature previste sono una pesa a ponte, due caricatori (muletti) ed una cesoia pelacavi.

L'analisi della normativa di settore e degli strumenti di pianificazione territoriale non ha evidenziato vincoli particolari sull'area in esame, che è situata all'interno di una zona industriale esistente.

Per la verifica dell'assoggettabilità a VIA è stata applicata la lista di controllo proposta dalla DGRV 1624/1999, dalla quale non sono emerse criticità nelle dimensioni del progetto, nel cumulo con altri progetti, nell'utilizzo di risorse naturali, nella produzione di rifiuti, nell'inquinamento e disturbi ambientali, nel rischio di incidenti; anche la localizzazione non comporta modifiche significative all'ambiente circostante.

Pertanto, alla luce di quanto emerso, si ritiene che il presente progetto **non debba essere assoggettato a VIA.**

8. BIBLIOGRAFIA

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza, approvato con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 708 del 02 maggio 2012;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione del 5 marzo 2013 n.264.
- Piano di Tutela delle Acque (PTA), piano di settore ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006, approvato il 5 novembre 2009 con deliberazione del Consiglio regionale n.107;
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera della Regione Veneto, approvato con DCR n.57/2004;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, adottato dal Comitato Istituzionale in data 03/03/2004;
- Carta dei Suoli del Veneto, Regione Veneto – ARPAV;
- Rapporto di Ricerca *I trasporti nella Provincia di Vicenza*, Provincia di Vicenza, 2008;
- Piano Regolatore Generale del Comune di Castelgomberto;
- Piano di Classificazione Acustica del Comune di Castelgomberto;
- Relazione Ambientale della VAS del PAT del Comune di Trissino, 24/11/2007;
- Provincia di Vicenza “Rapporto sullo stato dell’ambiente” anno 2000;
- ARPAV, Il Monitoraggio della Qualità dell'Aria effettuato dalle stazioni fisse, Provincia di Vicenza, Anno 2013-2014;
- *La gestione dei siti della rete Natura 2000* - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE © Comunità europee, 2000
- Regione Veneto, *Strumenti e Indicatori per la Salvaguardia della Biodiversità* - 12/2005

SITI INTERNET

- <http://www.arpa.veneto.it>
- <http://www.provincia.vi.it>
- <http://www.regione.veneto.it>
- <http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/>
- <http://www.regione.veneto.it/Territorio+ed+Ambiente/Territorio/Reti+Ecologiche>
- <http://www.comune.castelgomberto.vi.it>

9. ALLEGATO 1- Estratto normativo del Piano di Assetto del Territorio

ART. 10 - CARTA DELLE FRAGILITA' PTC

1. DIRETTIVE GENERALI PER LE AREE A PERICOLOSITA' E/O RISCHIO IDRAULICO GEOLOGICO E DA VALANGA.

I Comuni in sede di redazione dei PRC e loro varianti sono tenuti:

- a. *ad adeguare i propri strumenti urbanistici (PRC) ai Piani PAI delle Autorità di Bacino, al Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali e alle presenti norme, recependo le prescrizioni dei suddetti piani vigenti in quel momento e verificare, per le aree non considerate dal medesimo Piano d'Assetto Idrogeologico, la compatibilità e l'idoneità dei terreni ai fini della trasformazione urbanistica.*
- b. *a verificare con specifiche analisi e studi, anche all'interno della redazione della valutazione di compatibilità idraulica di cui alla successiva lett. f), che le trasformazioni urbanistiche del territorio non contribuiscano ad aggravare, le condizioni di rischio e/o pericolosità geologica ed idraulica, già riportate nella Tav.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e nella tavola 2 Carta della Fragilità, nei Piani di bacino PAI, nonché di recepire le N.T.A. dei citati piani, anche proponendo un eventuale aggiornamento delle aree di pericolosità secondo le modalità previste nei suddetti piani di settore.*
- c. *ad effettuare una verifica ed aggiornamento dei dati storici delle fragilità idrogeologiche per migliorarne l'identificazione degli ambiti e l'attualità degli eventi segnalati recependo le prescrizioni dei Piani di bacino PAI.*
- d. *a recepire i successivi punti I e III ed a considerare quale elemento vincolante di analisi il successivo punto II, così costituiti:*
 - I. *da elementi ed aree di pericolosità idraulica e geologica e da valanga classificate e quindi perimetrare nell'ambito degli adottati Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, di cui alle seguenti classi di pericolosità:*
 - *Aree Fluviali (pericolosità P3, P4)*
 - *P1 (pericolosità moderata);*
 - *P2 (pericolosità media);*
 - *P3 (pericolosità elevata);*
 - *P4 (pericolosità molto elevata).*
 - II. *dalle ulteriori aree soggette a rischio idraulico ed ad allagamento non ricomprese nel PAI e risultanti dal Piano Provinciale di Emergenza, di cui alle seguenti classi di rischio:*
 - *R1 (rischio moderato);*
 - *R2 (rischio medio);*
 - *R3 (rischio elevato);*
 - *R4 (rischio molto elevato).*
 - *Aree soggette ad allagamento*
 - *Aree soggette a rischio caduta valanghe*
 - III. *"aree soggette a pericolo valanga" per la cui perimetrazione si rimanda alla cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico.*
- e. *a perimetrare puntualmente alla scala di dettaglio dei PRC, sulla base di una puntuale ricognizione del territorio, la classificazione del territorio in classi di pericolosità e/o rischio*

idraulico e geologico riportata nella Carta delle Fragilità e parzialmente nelle Tavole n. 1.2 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” e n. 2.5 “Carta del rischio idraulico” e conseguenti delimitazioni sulla base delle condizioni di pericolosità e rischio accertate ed individuate dai citati Piani nonché le relative disposizioni normative, verificandone la coerenza con il Quadro Conoscitivo.

- f. a redigere una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla verifica della riduzione delle condizioni di pericolosità e rischio relative alle previsioni del Piano che comportano una trasformazione territoriale (compresi gli aspetti relativi alla permeabilità dei terreni) che possa modificare l'uso del suolo anche locale. Ciò al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo (ad esempio con la riduzione dell'effetto dell'impermeabilizzazione superficiale dei suoli) applicando le indicazioni tecniche di cui all'allegato A della DGRV n. 2948 del 6/10/2009.
- g. A verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato “Piano delle Acque” d'intesa con i Consorzi di bonifica, il Genio Civile, le altre autorità competenti in materia idraulica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
- I. integrare le analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore;
 - II. acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
 - III. individuare, con riferimento al territorio sovracomunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;
 - IV. individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico;
 - V. determinare l'interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica
 - VI. individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici;
 - VII. individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico, che devono essere sottoposte a rigorosi vincoli urbanistici;
 - VIII. individuare, le “linee guida comunali” per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di “rischio e/o pericolosità idraulico” presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc...) con sistemi che garantiscano un livello di permeabilità dei suolo per lo smaltimento delle acque meteoriche in loco evitando così di aumenti dei livelli idrometrici a valle;
 - IX. individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle;
 - X. individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore con il rispetto delle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
- h. Valutare e dare attuazione a livello urbanistico alle indicazioni da parte delle autorità preposte (Autorità di Bacino, Regione del Veneto, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Provincia, ecc.) per

la realizzazione di invasi e bacini per la laminazione delle piene ai fini della mitigazione e riduzione del rischio idraulico e prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché per la regimazione degli alvei fluviali, comprese le vigenti disposizioni in materia di Polizia Idraulica e relative fasce di rispetto per la manutenzione dei corpi idrici.

- i. Il PRC prevede le aree per bacini di laminazione riportate con simbologia indicativa nella tavola 2 Carta delle Fragilità, e dispone per tali aree destinazioni territoriali compatibili. Il concreto recepimento e individuazione sarà effettuato secondo le indicazioni dell'Ente competente per la loro realizzazione, in base al livello di progettazione approvato.

2. DIRETTIVE SULLE FRAGILITÀ AMBIENTALI.

I Comuni in sede di redazione dei PRC:

- a. Analizzano e approfondiscono l'individuazione degli elementi di fragilità del territorio indicati nella Carta delle Fragilità del PTCP che contiene l'individuazione degli elementi che costituiscono potenziale situazione di criticità dell'ambiente fisico, suddivisi secondo criteri geomorfologici ed ambientali tesi ad individuare situazioni di criticità attive e quiescenti, volendo in questo senso fornire nel contempo un dato storico strettamente legato ai concetti di pericolosità degli elementi stessi.
 - b. Perimetrano puntualmente tali elementi e li rappresentano con la apposita grafia con cui sono indicate le aree e gli elementi che, in base ai dati raccolti, costituiscono potenziale pericolo per eventuali interventi edificatori, oppure individuano situazioni puntuali da approfondire ed esaminare ai fini urbanistici ed edificatori.
 - c. Approfondiscono la conoscenza di tali elementi rappresentati nel piano alla scala di dettaglio comunale, con opportune valutazioni geologiche, geomorfologiche ed ambientali, individuando le eventuali aree di influenza degli elementi considerati, allo scopo di pervenire ad una efficace e sicura pianificazione dei propri interventi.
 - d. Elaborano la carta delle fragilità del PAT individuando le aree di territorio inidonee, idonee a condizioni e idonee ai fini della trasformazione urbanistica ed edificabilità dei suoli, coerentemente agli elementi riportati nel quadro conoscitivo.
3. Le norme tecniche di attuazione dei PRC prevedono delle opportune limitazioni circa la non trasformabilità, delle aree ricadenti all'interno delle suddette aree di influenza e/o della loro trasformabilità a condizione previa specifiche analisi e studi di compatibilità sotto il profilo idraulico, idrogeologico, geologico ed ambientale, nonché delle indagini puntuali (geognostiche ed idrogeologiche) sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito.
 4. In caso di acquisizione di nuovi elementi di fragilità e/o criticità, il dato dovrà essere trasmesso in formato file shape secondo le specifiche richieste per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP.

ART. 25 – AREE DI AGRICOLTURA MISTA A NATURALITÀ DIFFUSA

1.DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:

- a. Orientare le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;
- b. Valorizzare il ruolo dell'agricoltura e conservare il paesaggio agrario in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità;
- c. Limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazione del terreno dalle quali risulti sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi;

- d. *Garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva con quelli relativi all'agricoltura specializzata biologica;*
- e. *Favorire le attività di commercializzazione di vicinato ("chilometro zero") da parte delle imprese agricole.*

ART. 71 - DIRETTIVE PER LE AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI

1. *Sono quelle aree produttive facenti parte del sistema delle aree produttive provinciale che, per caratteristiche ambientali o viabilistiche, non sono considerate ampliabili e che, nel medio periodo, dovranno essere riqualificate.*

2. *I Comuni, in sede di redazione dei PAT o PATI, svolgono un'analisi delle aree definite non ampliabili dal PTCP al fine di valutarle e classificarle rispetto alle seguenti definizioni:*

a. *Aree consolidate: sono aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere, per la loro specializzazione e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste negli strumenti comunali vigenti, ma che non appaiono indicate per le politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale e urbanistica o di limiti di infrastrutturazione;*

b. *Da riconvertire – sono aree produttive esistenti o comunque convenzionate con il Comune, la cui destinazione risulta incongrua in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per le quali in sede di pianificazione comunale è opportuna una specifica analisi ed approfondimento finalizzata all'eventuale trasformazione e riconversione. Per tali aree dovrà essere valutata l'opportunità del trasferimento in area produttiva ampliabile ai sensi del precedente ART. 68.*

3. *DIRETTIVE: Nelle aree produttive non ampliabili "consolidate" ciascun Comune può prevedere ampliamenti nel limite del 5% della superficie territoriale dell'area interessata vigente alla data di adozione del presente piano, purché tali previsioni siano rivolte a soddisfare esigenze di potenziamento e adeguamento delle aziende già insediate nella zona. L'ampliamento è subordinato alla previsione di misure di compensazione degli impatti ambientale, paesaggistico, visivo ed acustico.*

4. *In deroga al comma 3, con le modalità di cui all'art. 68, possono essere concessi ampliamenti ulteriori per le aree produttive non ampliabili "consolidate" nei casi previsti dall'art. 68, comma 1, lett. b) e c).*

5. *Nelle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" non sono possibili ampliamenti.*

6. *La riqualificazione delle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" è nel territorio Provinciale prioritaria rispetto all'urbanizzazione di nuove aree, secondo i seguenti criteri:*

a. *Nelle aree produttive non ampliabili contigue a tessuti urbani residenziali dovranno essere realizzati, prioritariamente, eventuali nuovi volumi residenziali previsti dal PAT, garantendo tutti i requisiti minimi propri di un nuovo insediamento residenziale (a titolo meramente esemplificativo: fognature separate, connessione ad un depuratore, quote di terreno permeabile e a verde ecc.), nonché aree per interesse pubblico (parchi, verde pubblico, scuole...);*

b. *Le aree produttive non ampliabili ben connesse alla viabilità di primo livello dovranno essere prioritariamente riqualificate e trasformate per inserire eventuali nuove superfici direzionali o commerciali o per realizzare centri logistici da destinare alle attività di protezione civile (stoccaggio materiali, formazione, addestramento).*

c. *Qualora si tratti di insediamenti in un contesto extraurbano (industrie isolate o impianti zootecnici) non contiguo a centri abitati né connesso a viabilità principale, l'individuazione delle soluzioni ottimali avverrà tendendo al recupero dell'immagine del paesaggio rurale ed alla minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni, che potranno essere legate sia ai servizi*

all'agricoltura, sia ai servizi alla persona sia ad attività di servizi o terziario avanzato che non comporti aumento di traffico.